Regione Toscana

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 42 del 21-10-2026 **Supplemento n. 241**

mercoledì, 21 ottobre 2026 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario **2**

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI **3**

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti 4

REGIONE TOSCANA - Direzione Attività Produttive - Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 10 ottobre 2026, n. 22460 - certificato il 13 ottobre 2026 Legge regionale n. 23/2025- Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana per le spese in conto esercizio relative al funzionamento e alla manutenzione degli impianti sciistici - Approvazione Bando 2026. 4

DECRETO 13 ottobre 2026, n. 22552 - certificato il 14 ottobre 2026 Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 "Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana per le spese di investimento" - Approvazione Bando 2026. 80

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Serena MODRIC

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 5461 del 19-03-2025

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22460 - Data adozione: 10/10/2026

Oggetto: Legge regionale n. 23/2025- Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana per le spese in conto esercizio relative al funzionamento e alla manutenzione degli impianti sciistici – Approvazione Bando 2026

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD024987

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”e ss.mm.ii.;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Programma di Governo della XII legislatura 2025-2030 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025, come aggiornato con la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025 e successivamente integrata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 47 del 8 luglio 2026, ed in particolare il progetto PR 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione” - Obiettivo 1 “Incrementare la competitività del sistema regionale delle imprese”;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2025 n. 11 “Valorizzazione della Toscana diffusa”;

Vista la Legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 “Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020–2022”- articolo 9 comma 1bis, con la quale la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve, mirato a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015);

Vista la Legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027.” Art. 7 “Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 75/2020” che modifica l’importo massimo concedibile per l’annualità 2025, lasciando invariati gli importi delle annualità 2026 e 2027 pari ad Euro 500.000,00 ciascuno;

Visto in particolare l’art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport invernali d’interesse locale nei seguenti comprensori: Comprensorio dell’Amiata, Comprensorio della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri;

Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/07/14 ed in particolare l’art.55: “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali”;

Visto il Reg. (UE) n. 2023/2831 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» ;

Richiamata la decisione di giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” la quale dispone che prima dell’approvazione, con decreto dirigenziale, dei bandi per l’erogazione di agevolazioni finanziarie a terzi, devono essere stati puntualmente individuati in una deliberazione della Giunta regionale tutti gli elementi della suddetta decisione;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1219 del 5.10.2026 con la quale si approvano i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti destinati a sostenere le imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi, nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), prevedendo una dotazione finanziaria pari ad Euro 1.000.000,00 disponibili sul capitolo di spesa n. 53315 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2026-2028, di cui Euro 500.000,00 sull'annualità 2026 ed Euro 500.000,00 sul 2027;

Preso atto che la suddetta deliberazione n. 1219/2026 ha dato mandato al settore scrivente di provvedere all'approvazione del relativo bando attuativo, la cui apertura della raccolta progettuale inizierà a partire dalle ore 10,00 del 19 ottobre 2026 e fino alle ore 16,00 del 16 novembre 2026;

Dato atto che per la gestione del presente bando Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 1/2023 e che tale attività rientra nella più ampia commessa cod. B02-2021-12 denominata 'Bandi per le imprese del sistema Neve della Toscana' inserita al punto 2, sezione 'Programmazione Regionale' del Piano di Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. 2026-2028 (attività n. 25 per l'annualità 2026, n. 20 per l'annualità 2027, n. 19 per l'annualità 2028) approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 485 del 20/04/2026;

Dato atto, altresì, che agli oneri di gestione del presente intervento, per l'importo complessivo di Euro 90.319,06, è data copertura finanziaria con le risorse disponibili sui seguenti capitoli e per l'annualità indicata, del bilancio di previsione finanziario gestionale 2026-2028:

- - Euro 36.000,00 sul cap. 54089/U (puro), anno 2026, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10323);
- - Euro 13.141,58 sul cap. 52965/U (puro), anno 2026, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10310);
- - Euro 40.000,00 sul cap. 54089/U (puro), anno 2027, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10324);
- - Euro 1.177,48 sul cap. 52965/U (puro), anno 2027, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10312);

Vista la delibera della Giunta regionale n.1261 del 11-08-2025, come integrata con n. 703 del 08/06/2026, con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Ritenuto di procedere all'approvazione del bando "Legge regionale n. 23/2025 - Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana per le spese in conto esercizio relative al funzionamento e alla manutenzione degli impianti sciistici – Bando 2026 " di cui all'Allegato 1 e relativi ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto di costituire il fondo destinato ai beneficiari del bando allegato al presente atto, che saranno individuati a seguito di istruttoria, assumendo prenotazioni specifiche di complessivi Euro 1.000.000,00 in favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) sul capitolo 53315 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2026-2028, per Euro 500.000,00 su ciascuna annualità 2026 e 2027, e riducendo contestualmente la relativa prenotazione n. 20261927 assunta con DGR n. 1219/2026;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Preso atto che la liquidazione delle risorse avverrà secondo le modalità previste dalla DGR n. 382 del 08/04/2024 sulla base delle richieste formulate dal gestore Sviluppo Toscana S.p.A., tenuto conto delle istanze di erogazione pervenute;

Richiamato il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 ("Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008");

Richiamato il D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R ("Regolamento di contabilità") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 "Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028";

Vista la D.G.R. n. 8 del 19 gennaio 2026 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni e secondo gli indirizzi contenuti in narrativa e nella deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 5.10.2026, il Bando "Legge regionale n. 23/2025-Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana per le spese in conto esercizio relative al funzionamento e alla manutenzione degli impianti sciistici – Bando 2026" di cui all'Allegato 1 e i relativi allegati da A a E, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di destinare risorse finanziarie pari complessivamente a Euro 1.000.000,00 per l'attivazione del presente bando;

3. di procedere alla costituzione di un fondo presso Sviluppo Toscana Spa, (C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti 60 –50132 Firenze, per complessivi Euro 1.000.000,00, destinato alla concessione delle agevolazioni alle imprese del sistema neve, assumendo prenotazioni specifiche sul capitolo 53315 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2026-2028, per Euro 500.000,00 su ciascuna annualità 2026 e 2027, e riducendo contestualmente la relativa prenotazione n. 20261927 assunta con DGR n. 1219/2026;

4. di dare atto che la liquidazione delle risorse avverrà, con successive note di liquidazione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 382 del 08/04/2024 sulla base delle richieste formulate dall'Organismo Intermedio, tenuto conto delle istanze di erogazione pervenute;

5. di dare atto che per la gestione del presente bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 1/2023 e che tale attività rientra nella più ampia commessa cod. B02-2021-12 denominata 'Bandi per le imprese del sistema Neve della Toscana' inserita al punto 2, sezione 'Programmazione Regionale' del Piano di Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. 2026-2028 (attività n. 25 per l'annualità 2026, n. 20 per l'annualità 2027, n. 19 per l'annualità 2028) approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 485 del 20/04/2026;

6. di dare atto, altresì, che agli oneri di gestione del presente intervento, per l'importo complessivo di Euro 90.319,06, è data copertura finanziaria con le risorse disponibili sui seguenti capitoli e per l'annualità indicata, del bilancio di previsione finanziario gestionale 2026-2028:

- - Euro 36.000,00 sul cap. 54089/U (puro), anno 2026, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10323);
- - Euro 13.141,58 sul cap. 52965/U (puro), anno 2026, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10310);
- - Euro 40.000,00 sul cap. 54089/U (puro), anno 2027, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10324);
- - Euro 1.177,48 sul cap. 52965/U (puro), anno 2027, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10312);

7. di dare atto, infine, che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

8. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 6

1	*Bando*	*1be16d0edbd9ac4e1897a9f0cf35835d97b028839de940361e385c0cfc612a71*
A	*Spese ammissibili e rendicontazione*	*546fcff3ddbbfcf753a7e2f6361562b4c16aebc75b767c5c3ae97a74cdfa5856*
B	*Antimafia*	*22cf57b5af60e7931829dcedc11544403682d733341fb1d8c870f2e3dec507a7*
C	*Dichiarazione dimensione aziendale*	*3a25455e2fde1cf8d49ea6f8145a000ba56986f7c730fe655247d96142398f16*
D	*Modello di domanda*	*710f0d57a7531c85dde16f159304f2f2740cc062b9c88ef38a7f7677838569a7*
E	*Progetti aggregati*	*9192da325847f4a57d78dcd3af5a47565a36a2c56a248a4af92861b2bd01fe62*

Allegato 1

Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025

Legge regionale n. 23/2025 Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana – Bando 2026 per spese in c/esercizio

Indice generale

1 Finalità....4
2 Dotazione finanziaria....4
3 Destinatari....4
4 Requisiti....5
4.1 Requisiti....5
4.2 Dettaglio requisiti....5
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri....5
4.2.2 Localizzazione del *progetto*....5
4.2.3 Regolarità contributiva....5
4.2.4 Procedure concorsuali....5
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi....6
4.2.6 Responsabilità amministrativa....6
4.2.7 Precedenti penali....6
4.2.7-bis Ulteriori motivi di esclusione....8
4.2.8 Contrasto lavoro irregolare....8
4.2.9 Procedimenti penali pendenti in materia di lavoro....8
4.2.10 Posizione clausola Deggendorf....9
4.2.11 Dimensione Impresa....9
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria....9
4.2.13 Stato di attività....9
4.2.14 Domicilio digitale....9
4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria....9
4.2.16 Impresa in difficoltà....10
4.2.17 Antimafia....10
4.2.18 Delocalizzazione....10
4.2.19 Contrasto alla discriminazione....10
4.2.20 Rating di legalità....10
4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale....11
4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti]. 11
4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria....11
5 Progetti finanziabili e spese ammissibili....12
5.1 Progetto....12
5.2. Termine iniziale e termine finale del progetto....12
5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto....12
5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto....12
5.3 Criteri di ammissibilità della spesa....12
5.4 Massimali di investimento....13
5.5 Forma e intensità dell'agevolazione....13
5.6 Cumulo....13
6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione....14
6.1 Presentazione della domanda....14
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda....16
6.3 Concessione dell'agevolazione....16
....16
7 Rendicontazione ed erogazione....17
7.1 Modalità di rendicontazione....17
7.2 Modalità di erogazione....18
8 Variazioni....18
8.1 Variazioni del progetto....18
8.2 Variazione del soggetto *beneficiario*....18
8.2.1 Modifica del soggetto *beneficiario* attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie....18
8.2.2 Effetti durante la realizzazione del progetto....19
8.2.3 Procedimento....19
8.2.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell'*operazione*....20
9 Verifiche e Controlli....20
9.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda....20
9.2 Verifiche successive alla concessione....20

9.2.1. Verifica delle attestazioni del revisore legale....21
9.3 Controlli in fase di erogazione....21
9.4 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione....22
9.5 Controlli delle attestazioni del revisore legale....22
9.6 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo....23
9.7 Controlli successivi alla realizzazione del progetto....23
10 Soccorso istruttorio....24
11 Istanza di riesame....24
12 Monitoraggio....24
13 Decadenza....25
14. Obblighi del beneficiario....25
15 Revoca dell'agevolazione....27
15.1. Revoca totale....27
15.2 Procedimento di revoca....27
15.3 Rinuncia all'agevolazione....28
16 Procedimento di recupero....28
17 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016....29
18 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti....30
19 Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura....30
19.1. Modalità comunicazione e interazione con piattaforma....30
20 Controversie e foro competente....31
21 Elenco allegati al bando....31
22 Riferimenti normativi....31
UNIONE EUROPEA....31
NAZIONALE....32
REGIONE TOSCANA....36
GLOSSARIO....37

1 Finalità

La Regione Toscana intende sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto, le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria degli impianti di risalita ubicati nelle Aree sciabili di interesse locale della Toscana , come individuate all'articolo 59 della Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), al fine di assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e a garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali e sostenere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno.

La procedura del bando è a graduatoria valutativa.

2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 1.000.000,00.

Qualora l'importo totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione del bando, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente su tutti i beneficiari collocati in graduatoria, fino a concorrenza massima della suddetta dotazione finanziaria.

Le risorse eventualmente residuali, a seguito di una prima assegnazione del contributo ammesso, potranno essere riassegnate ai beneficiari nei limiti della percentuale massima di intensità di aiuto prevista, pari al 80% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili.

3 Destinatari

Sono soggetti destinatari del presente Bando:

- Imprese
- Professionisti in forma singola o associata;
- Forme associative con e senza personalità giuridica, costituite da almeno tre imprese/professionisti.

I suddetti soggetti devono:

- operare nei seguenti settori di attività ATECO ISTAT 2025
 - 49.34.00 "Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie"
 - 49.12.00 "Altri trasporti ferroviari di passeggeri"
 - 93.11.90 "Gestione di altri impianti sportivi"

- avere sede legale e/o unità locale in Toscana e gestire impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei suddetti codici ATECO, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatarie dell'agevolazione.

4 Requisiti

4.1 Requisiti

Tutti i requisiti di seguito elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese e professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione a titolo di saldo.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.

4.2 Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

a) Essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025: 49.12.00, 49.34.00 e 93.11.90;

b) per i liberi professionisti: essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025 49.12.00, 49.34.00 e 93.11.90 .

4.2.2 Localizzazione del *progetto*

Il progetto deve essere realizzato da imprese/professionisti localizzati nel territorio della Regione Toscana che gestiscono impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanzia ria per l'anno 2015).

4.2.3 Regolarità contributiva

Il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (Regio decreto n. 267/1942);

b) liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;

d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni definitive o non più reclamabili nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante/amministratore del soggetto richiedente non deve aver riportato – nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda – una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode[1] compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

[1] Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
- delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);

c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
- art. 29 *quattuordecies*;
- Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
- Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
- Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";

d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;

g) la preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Il requisito non deve essere dichiarato nel caso in cui l'impresa sia in possesso del rating di legalità relativamente:
- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi

previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.7-bis Ulteriori motivi di esclusione

I titolari/legali rappresentanti/amministratori del soggetto richiedente, non devono aver riportato condanne con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda (id est: Codice appalti. Art. 94 Cause di esclusione automatiche – art. 95 Cause di esclusione non automatiche). La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.9 Procedimenti penali pendenti in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);

b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;

c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);

d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);

e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D.Lgs. n. 463/1983);

f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981);

4.2.10 Posizione clausola Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare la posizione riguardo ad eventuali aiuti illegali restituiti e/o da restituire.

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola, media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014.

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente deve rispettare il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55.

Sono fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo intermedio - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Stato di attività

Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento della presentazione della domanda.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale domicilio digitale, valida, attiva, univoca e direttamente ad esso riferibile, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria.

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti di affidabilità economico-finanziaria la cui verifica verrà effettuata in base al seguente criterio:

PN/(CP-C)>0,2 (indice di solidità patrimoniale)

Dove

- PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda
- CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda
- C = Importo del contributo richiesto

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

b) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

c) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;

I versamenti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà come definita ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve attestare l'assenza di cause ostative di cui al D. Lgs. n.159/2011 sulla disciplina Antimafia.
Ciò avverrà mediante la sottoscrizione di specifico modulo la cui completa redazione costituisce requisito di ammissibilità.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione:

a) verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto.

b) dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto nei due anni precedenti dalla data di presentazione della domanda, accertamenti definitivi per discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198.

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve aver ottemperato l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Rating di legalità

Il titolare/legale rappresentante deve dichiarare il possesso del rating di legalità.

L'impresa con rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

4.2.6 **(Responsabilità amministrativa)**

4.2.7 **(Precedenti penali)**

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);

4.2.8 **(Contrasto lavoro irregolare).**

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000.

Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti]

Il soggetto richiedente deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.2.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul titolare effettivo.

4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria

Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto richiedente deve presentare una relazione descrittiva che illustri nel dettaglio:

- l'impatto dell'intervento in termini di sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti, di incentivazione dell'esercizio di tutti gli sport invernali, di modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune;
- il piano dei costi;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'intervento (copertura dell'intervento).

5.2. Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente alla data di notifica dell'atto di concessione al beneficiario.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

L'intervento deve concludersi entro e non oltre il 30/04/2027.

Un progetto è considerato concluso quando il costo dell'intervento è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate, come indicato nell'allegato "Spese ammissibili e modalità di rendicontazione".

5.3 Criteri di ammissibilità della spesa

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del progetto.

Per le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento di esenzione (GBER) o aiuto di Stato autorizzato o aiuto individuale, in caso di inizio antecedente alla data di cui al paragrafo 5.2.1, l'avvio dei progetto deve essere comunque successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute a decorrere dal giorno successivo a tale data.
Per le spese sostenute antecedentemente la data di presentazione della domanda, a partire dal 1 Ottobre 2026, il contributo sarà concesso ai sensi del Regolamento UE n. 2831 del 2023.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al progetto sono dettagliate nell'allegato "spese ammissibili e modalità di rendicontazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

Si precisa che le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase di istruttoria, ma sono individuate dal soggetto proponente in relazione all'elenco delle spese ammissibili previste dal Bando. In sede di verifica amministrativa delle spese effettivamente sostenute sarà, pertanto, verificata l'effettiva

rispondenza delle spese oggetto di rendicontazione alle spese ammissibili previste dal Bando, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e conseguente riduzione del contributo concesso in misura corrispondente, fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge e del Bando.

5.4 Massimali di investimento

L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 500.000,00.

Tuttavia, l'importo massimo di ciascun progetto ammissibile è calcolato in base al 40% del valore della produzione relativa alla sola attività di gestione degli impianti di risalita, esclusivamente per gli impianti gestiti all'interno dei comprensori sciistici della Toscana, rilevato sulla singola impresa o sul raggruppamento di imprese, quale media semplice degli esercizi 2023-2024-2025.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione a fondo perduto, contributo in c/esercizio, ai sensi ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e/o ai sensi del Regolamento UE n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (cd. *deminimis*), fino ad un massimo dell' 80% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili.

5.6 Cumulo

Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento e di sovra-compensazione dei costi, il cumulo è consentito a condizione che l'importo totale dell'agevolazione concessa, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di contribuzione più favorevole, stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento sugli aiuti di Stato.

Gli aiuti concessi ai sensi del regolamento di esenzione:

- possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con agevolazioni in «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento di esenzione.

Le agevolazioni in «de minimis» possono essere cumulate tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel regolamento de minimis.

Le agevolazioni in «de minimis» non concesse per specifici costi ammissibili o ad essi non imputabili, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato concessi a norma del regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di scheda di *progetto*;
- *istruttoria* nella quale vengono verificati idei requisiti di ammissibilità;
- adozione dell'atto di *concessione dell'agevolazione*.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione deve essere:

a) redatta in lingua italiana;

b) presentata esclusivamente per via telematica;

c) compilata e sottoscritta dal soggetto richiedente attraverso gli strumenti di identità digitale.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 19 ottobre 2026 e fino alle ore 16,00 del 16 novembre 2026.

La domanda di agevolazione deve contenere :

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità indicati al par. 4:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- stato di attività (requisito 4.2.13);
- domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- rating di legalità (requisito 4.2.20);

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22);

- assicurazione obbligatoria (requisito 4.2.23);

b. Scheda progettuale di cui al paragrafo 5.1

c. Modulo antimafia (requisito 4.2.17)

d. Altra documentazione

- in caso di necessità di incremento del PN :ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti:

 a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

 b) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;

 c) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci

- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale;

d.1. attestazione del professionista
Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

d.2. soggetti richiedenti privi di sede o unità locale in Italia al momento della presentazione della domanda:

- con sede in un paese UE : dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);

- con sede in un paese extraeuropeo : dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.[2]

d.3. compilazione del modulo relativo ai requisiti economico-finanziari (nel caso di assenza di attestazione ex punto d.1).

[2] Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:
- sistemaneve@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoneve@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

L'istruttoria di ammissibilità deve verificare la corretta modalità di presentazione della domanda secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, la completezza delle dichiarazioni e degli allegati, l'assolvimento degli obblighi fiscali (imposta di bollo).

L'invio con modalità difformi da quelle previste dal bando comporta l'inammissibilità della domanda.

6.3 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria si conclude con un atto a cura dell'Organismo Intermedio contenente gli esiti istruttori di cui al precedente punto 6.3.1. e l'elenco dei soli soggetti a cui è stato concesso il beneficio (art.27, comma 1 d.lgs.33/2013), entro 30gg dal termine di chiusura per la presentazione delle domande.
L'atto deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sul sito dell'Organismo Intermedio e sul B.U.R.T.
La pubblicazione sul B.U.R.T. costituisce a tutti gli effetti atto di concessione e condizione legale di efficacia (art.26, comma 3 D.lgs. 33/2013).
Per le domande ammesse e non finanziate e per quelle non ammesse l'Organismo intermedio provvede altresì alla notifica individuale con relativa motivazione e con indicazione dei termini di 10/dieci giorni per la richiesta di riesame in autotutela.
L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'Organismo intermedio) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

7 Rendicontazione ed erogazione

Le domande di erogazione sono solo a titolo di SAL e saldo e devono essere presentate online, utilizzando la Piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo web: https://www.sviluppo.toscana.it/neve_funzinamento2026/ (o altro indirizzo che sarà comunicano al beneficiario e pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana), nei 30 giorni successivi al 31/12/2026, per le spese fatturate e pagate nel 2026 (per il SAL), e nei 30 giorni successivi al 30/04/2027, per quelle fatturate e pagate nel 2027 (per il SALDO).
L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa/libero professionista del progetto ammesso all'agevolazione. Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** altri soggetti, previa esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

7.1 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione avviene tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, c. 3 L.R. n. 71/2017); in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario finalizzata all'erogazione del SAL e del SALDO deve essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Il modello di attestazione asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'Organismo intermedio.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione.

7.2 Modalità di erogazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene successivamente alla presentazione da parte del beneficiario di apposita domanda a SAL e a SALDO con rendicontazione asseverata.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che, una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del beneficiario e caricato sul sistema all'indirizzo https://www.sviluppo.toscana.it/neve_funzinamento2026/ o altro indirizzo che sarà comunicano al beneficiario e pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica, quindi ogni sua (anche minima) modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

8 Variazioni

8.1 Variazioni del progetto

Ferma restando l'inammissibilità di un incremento dell'agevolazione rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione, entro la rendicontazione a saldo, possono essere presentate richieste di variazione - adeguatamente motivate - aventi ad oggetto l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa, a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale, nella misura massima del 20% dell'importo totale dell'investimento ammesso, senza preventiva autorizzazione. Variazioni superiori al 20% dovranno essere preventivamente autorizzate.

La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione, purché la stessa non risulti superiore al 30% dell'investimento ammesso.

8.2 Variazione del soggetto *beneficiario*

Alle operazioni che comportano variazione del soggetto beneficiario si applicano le disposizioni in materia di *cumulo* degli aiuti di stato e le disposizioni in materia di *impresa unica*.

8.2.1 Modifica del soggetto *beneficiario* attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al *progetto* agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.
Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione societaria diversa da quella originaria di cui all'atto di costituzione.
L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).
L'*operazione* è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.
La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto *beneficiario* con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

8.2.2 Effetti durante la realizzazione del progetto

Nelle operazioni aziendali e nelle operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.2.1 che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un altro soggetto giuridico, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

8.2.3 Procedimento

La domanda di variazione del *beneficiario* deve essere presentata entro il termine perentorio di 30/trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto è causa di revoca dell'agevolazione.

L'O*rganismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo s*oggetto beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto *beneficiario*, è disposta la revoca.
Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto *beneficiario*.
Successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto *beneficiario*, l'agevolazione concessa e non erogata è interamente liquidata al nuovo soggetto.
In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del *progetto*. Se nulla risulta dall'atto di scissione, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società , ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

8.2.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell'*operazione*

A seguito di operazioni aziendali e di operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.2.1, intervenute successivamente all'erogazione a saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento. L'assenza di traslazione dell'aiuto sul Registro nazionale Aiuti (RNA) non esonera l'impresa subentrante dal considerare gli aiuti ricevuti ai fini della disciplina in materia di cumulo.
L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'*Organismo intermedio*, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto ricognitivo del debito con il quale il nuovo soggetto riconosce e assume gli obblighi del soggetto *beneficiario*, tra cui l'obbligo di restituzione in caso di revoca.
In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il ben*eficiario (c*edente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

9 Verifiche e Controlli

9.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda

L'Organismo Intermedio procede, successivamente al ricevimento della domanda, alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione.

Le verifica della sussistenza dei seguenti requisiti deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione:

- rispetto della normativa Antimafia (requisito 4.2.17);
- D.U.R.C. (requisito 4.2.3);
- rispetto della clausola Deggendorf (requisito 4.2.10);
- verifica massimale previsti dalla normativa 'de minimis'.

9.2 Verifiche successive alla concessione

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'Organismo Intermedio verifica:

1. il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;

2. il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);

3. l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.16);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);

4. l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" in caso di richiesta di "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione antimafia, il richiedente dovrà fornire, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito del Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale - legalizzazione documenti[3] oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

~~9~~.2.1. Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, procede alla verifica:

- dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa, affidabilità economico-finanziaria, impresa in difficoltà.
- delle attestazioni rilasciate in forma asseverata dal revisore legale sulle rendicontazioni di spesa e e sul raggiungimento degli obiettivi del progetto.

9.3 Controlli in fase di erogazione

Per ogni domanda di erogazione, presentata a qualsiasi titolo, sono effettuate i seguenti controlli:

[3] www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

- regolarità contributiva ;
- antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1-B antimafia;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (cd. Caporalato), attraverso acquisizione di precipua dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
- antiriciclaggio[4];
- rispetto della clausola Deggendorf: qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione, in toto o quota parte, del contributo sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario.

- imprese in possesso del rating di legalità

9.4 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione a titolo di SAL e saldo è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite
- b) la completezza della documentazione allegata; e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
- c) l'ammissibilità delle spese rendicontata coerentemente con quanto previsto nel paragrafo 5.3 "Criteri di ammissibilità della spesa";
- d) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 14 "Obblighi del beneficiario";
- e) il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato B.

L'erogazione è sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva;
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;
- accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento; il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- violazione della clausola Deggendorf.

Per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'Organismo Intermedio - prima di ogni erogazione a qualsiasi titolo - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

Erogazione a SAL - L'erogazione a SAL è sospesa in presenza di irregolarità contributiva.

[4] In questa fase del procedimento, la verifica antiriciclaggio viene effettuata sulla permanenza della titolarità effettiva dichiarata e verificata in sede di ammissione e sulla rendicontazione presentata in relazione alle fattispecie previste dalla disciplina vigente.

In tal caso l'O.I. concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il beneficiario può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l'O.I. procederà all'erogazione.

Erogazione a saldo - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

9.5 Controlli delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità asseverata (di cui ai par. 8.2.1 e 8.2.2) entro 80 giorni dalla data di presentazione dell'istanza procede alla erogazione a saldo, previo completamento della verifica sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SALDO; successivamente all'erogazione saranno effettuati controlli su un campione pari al 15% delle istanze presentate.

9.6 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione, in fase di erogazione del contributo, qualora non risulti la regolarità contributiva, l'Organismo intermedio concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'Organismo intermedio avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) laddove il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'Organismo intermedio attiverà la seguente procedura:
1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.
4. solo se il debito non supera l'importo totale del contributo correlato alla spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquida/liquidabile) - l'Organismo intermedio procede alla regolarizzazione tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'Organismo intermedio acquisito il certificato di regolarità, provvederà quindi al pagamento al beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

La liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'Organismo intermedio).

Qualora il beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal bando (15/quindici giorni) e non sia possibile da parte dell'Organismo intermedio attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato a titolo di SAL.

9.7 Controlli successivi alla realizzazione del progetto

Dopo l'erogazione a saldo dell'agevolazione, e per il periodo previsto di stabilità dell'operazione, la Regione, direttamente o tramite l'Organismo intermedio, o altro ente a ciò autorizzato, potrà procedere ad effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni (controlli in loco), presso il beneficiario, allo scopo di

- verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese ed oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 come (comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000).

10 Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio si applica esclusivamente nelle seguenti fasi del procedimenti:

- rendicontazione;
- erogazione;
- variazioni

attraverso la richiesta di integrazioni (materiali o conoscitive/descrittive) alla documentazione presentata.

L'invio delle integrazioni da parte del *beneficiario* deve avvenire nel termine massimo di 15/quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile già presentata.
A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità e relativamente alla documentazione richiesta per la concessione dell'agevolazione.

11 Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata esclusivamente:

a) successivamente alla fase di concessione, può essere presentata dal soggetto richiedente entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica dell'atto di esclusione. L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa;
b) nella fase di richiesta di erogazione (a titolo di SAL e SALDO), durante la quale è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'*Organismo Intermedio* delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

12 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'O*rganismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato – svolge attività di monitoraggio, anche riferita alla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato:

- tramite compilazione, anche on-line, da parte dei beneficiari di questionari periodici sullo stato del progetto e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti;
- ispezioni in loco da parte della Regione/Organismi intermedi o altro ente a ciò autorizzato con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

13 Decadenza

La mancanza, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto *beneficiario* - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dall'agevolazione che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione stessa .

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;

2. l'esito negativo dei controlli sui requisiti di ammissibilità svolti nei 120/centoventi giorni successivi alla concessione;

3. l'esito negativo dei controlli ex post sui requisiti di ammissibilità effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;

4. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;

5. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;

6. la rinuncia all'agevolazione;

7. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

8. esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000;

9. la mancata presentazione della domanda di variazione del soggetto entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione di modifica.

14. Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi per tutte le fasi del intervento, dall'ammissibilità, realizzazione e fino a tutto il periodo di stabilità dell'operazione che, ove non mantenuti, portano alla revoca dell'agevolazione per inadempimento, attraverso l'adozione di un **atto di revoca:**

1. realizzare l'intervento ammesso all'agevolazione entro il 30/04/2027, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
2. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate per almeno il 70/settanta per cento dell'intervento ammesso;
4. restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di SAL;
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
6. iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
7. localizzazione della sede legale e/o unità locale in Toscana e gestire impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).
8. mantenimento della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;
9. non attivare procedimenti di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
10. mantenere lo stato di impresa attiva.

11. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione dell'intervento e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:

- regolarità contributiva;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);

- non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- rispetto della normativa antimafia;
- *rating di legalità*; [se posseduto e dichiarato]; in caso di venir meno del *rating di legalità*, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli;

12. mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo i seguenti requisiti:

- Iscrizione regolare nei pubblici registri previsti dalla legge
- Mantenere lo stato di impresa attiva
- Localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento in una delle aree sciabili di interesse locale della Toscana
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);

13. garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione e di pari opportunità di cui al D. Lgs. 11/04/2006, n. 198;
14. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
15. non effettuare una *delocalizzazione* verso lo stabilimento destinatario dell'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
16. non effettuare una *delocalizzazione* dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel *periodo di stabilità* dell'*operazione*;

Il beneficiario si impegna al rispetto dei suddetti obblighi nella compilazione della domanda di concessione dell'agevolazione.

15 Revoca dell'agevolazione

15.1. Revoca totale

L'accertata decadenza dall'agevolazione (paragrafo 13) ed il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (paragrafo 14), comportano l'adozione di un atto di revoca totale.

La revoca totale dell'agevolazione consegue altresì al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il primo anno del periodo di mantenimento dello stesso.

In questo caso la revoca è pari al 100 %.

15.2 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (paragrafo 13) o per mancato rispetto degli obblighi (paragrafo 14) da parte del *beneficiario*.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino all' adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

La Regione Toscana o l'O*rganismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15/quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca parziale dovrà riportare il periodo (con indicazione della data) nel quale è venuta meno la stabilità dell'operazione

Entro il termine di 15/giorni indicato nell'avvio, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'O*rganismo intermedio* o il *soggetto gestore* scritti difensivi nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30/trenta giorni.

La Regione Toscana o l'O*rganismo intermedio* o il *soggetto gestore*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario*

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'O*rganismo intermedio* :

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;

- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario in caso di contenzioso giudiziario.* .

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

In presenza di una procedura di liquidazione giudiziaria, il soggetto gestore non procede all'avvio del procedimento di revoca, ma invia comunicazione alla Regione Toscana,a riguardo. La Regione Toscana procede all'adozione del conseguente atto.

15.3 Rinuncia all'agevolazione

In caso di **rinuncia all'agevolazione** la Regione Toscana o l'O*rganismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca e contestualmente prende atto della revoca dell'agevolazione.

Con la stessa, la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca.

16 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 30/trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 90/novanta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

17 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.
A tal fine si comunica che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento *è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.*
2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare *e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
Il Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana SPA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it.
4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.
6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo*@regione.toscana.it*
8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.
9.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

18 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Dott.ssa Serena Modric.

L'indirizzo di *PEC* di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto "All'attenzione Settore Politiche di Sostegno alle Imprese".

Il diritto di accesso[5] viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

19 Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura

19.1. Modalità comunicazione e interazione con piattaforma

Tutte le comunicazioni della Regione(OI con le imprese beneficiarie sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (*PEC*), alla casella indicata in sede di domanda quale *domicilio digitale.*

Tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana o all'OI da parte dei i beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC del responsabile del procedimento indicata al capitolo 20.

L'accesso alla Piattaforma è consentito utilizzando i seguenti strumenti di *identità digitale*:
- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

[5] Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione o indirizzi della Giunta Regionale. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
In caso di modifiche effettuate prima dei termini di presentazione delle domande, tale termine dovrà essere ridefinito in relazione ai tempi originariamente previsti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

20 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

21 Elenco allegati al bando

A) SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

b) ANTIMAFIA E ANTIRICICLAGGIO

C) MODULO DIMENSIONE IMPRESA (se non attestata da revisore)

D) MODELLO DI DOMANDA

E) PROGETTI AGGREGATI

22 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
- REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti" [se ricorre].
- REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"

- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33

- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

- L. 27/10/2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"
- L. 30/12/2023 n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"
- D.L. 31/03/2025 n. 39 "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" come convertito con L. 78/2025 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"

- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DELIBERA G.R. n. 72 del 16/02/2016 "Delibera di Giunta regionale relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DELIBERA G.R. n. 433 del 02/05/2017 "Delibera di Giunta regionale n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- L.R. 44 del 29.12.2022 Art. 3 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- DELIBERA G.R. n. 831 del 17/07/2023 "Criteri e modalità per l'accesso al Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022
- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e
- applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel
- quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DELIBERA G.R. n. 1096 del 18/09/2023 "L.R. 71/2017. Attivazione di tirocini da parte di imprese beneficiarie di agevolazioni. Revoca DGR n.72 del 16.02.2016 e DGR n.433 del 2.5.2017".
- DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- DELIBERA .G.R n. 1219 del5/10/2026 Legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027." Art. 7 "Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 75/2020"- Approvazione criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti finalizzati a

sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento e alla manutenzione degli impianti sciistici sostenute dalle imprese che gestiscono gli impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili della Toscana – Bando 2026

GLOSSARIO

"*Avvio del progetto*": La data del primo impegno giuridicamente vincolante (OGV) a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

"***Beneficiario***": *PMI*, g*randi imprese*, organismi di ricerca, soggetti pubblici, *professionisti* e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE[6] (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE; *da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023*;

"***Domicilio digitale"***: indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"*ESL"*: Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario;*

"*Forme associative con personalità giuridica*": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

[6] Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

"*Forme associative senza personalità giuridica*": Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

"***Identità digitale***": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incotrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature*) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identià Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"*Impresa in difficoltà*": impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE[7] e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"*Impresa unica*": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

7 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

a) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

c) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Notifica": atto attraverso cui l'ente concedente porta formalmente a conoscenza del destinatario un provvedimento afferente alla procedura di agevolazione (es. ammissione, non ammissione, concessione, non concessione, revoca);

"*Operazione*":

a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;

b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

"*Operazione completata*": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

"*Organismo intermedio*": Sviluppo Toscana S.p.A, società in house della Regione Toscana, gestore del Bando. Ad essa sono delegate le funzioni di gestione, controllo e pagamento

"*Periodo di stabilità*": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi;
"*PEC*": Posta Elettronica Certificata;

"*PMI*": *microimprese*, *piccole imprese* e *medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare, sono definite:
a) "*Medie imprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
d) "*Piccole imprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
e) "*Microimprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"*Procedura a graduatoria*": la selezione delle domande è effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura valutativa": procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4;

"*Progetto*": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere.

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57; delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165 (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020)

"*Regolamento de minimis"*: aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *beneficiario* finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

"*Regolamento di esenzione*": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"*Tasso di riferimento*": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta

entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalìa e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'*unità produttiva* oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto *beneficiario*, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

Allegato A

SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE A SALDO

La regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario finalizzata all'erogazione del contributo a SAL e SALDO deve essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La rendicontazione deve essere presentata entro 30 gg dal 31/12/2026 (per il SAL) ed entro 30 gg dal 30/04/2027 per il saldo .

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.
Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ove è effettuato l'investimento.
Le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati reperibili alla pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana (link: https://www.sviluppo.toscana.it/neve_funzinamento2026/ o altro indirizzo che sarà comunicano al beneficiario e pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana..

Le domande di erogazione devono essere presentate, nei termini di bando, da parte del soggetto Beneficiario esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma on line accessibile anche dalla pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana al seguente link: https://www.sviluppo.toscana.it/neve_funzinamento2026/ o altro indirizzo che sarà comunicano al beneficiario e pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana.

Ai fini dell'accesso alla piattaforma i beneficiari riceveranno apposite credenziali (userID e Password) via PEC dall'indirizzo asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it.

In particolare, una volta completata la compilazione dell'istanza, si dovrà procedere alla "chiusura" telematica della stessa. Verrà così generato un file in formato pdf e così come generato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e successivamente caricato sulla piattaforma on line, avendo infine cura di chiudere definitivamente la procedura premendo il pulsante "PRESENTA DOMANDA".

La domanda di **SAL** on line si compone di :

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, pagati non oltre il 31.12.2026, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D. Lgs. 231/07); nel caso di pagamento a mezzo assegno bancario o tramite disposizione telematica (home banking), è richiesta l'esibizione dell'estratto conto ufficiale (trimestrale o mensile) della Banca dal quale risulti indicato l'addebito del relativo importo e la contabilizzazione definitiva dello stesso nel conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità del revisore contabile;

La domanda di **saldo** on line, pena la decadenza dal contributo concesso, si compone di:

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, **pagati non oltre il 30.04.2027**, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D. Lgs. 231/07); nel caso di pagamento a mezzo assegno bancario o tramite disposizione telematica (home banking), è richiesta l'esibizione dell'estratto conto ufficiale (trimestrale o mensile) della Banca dal quale risulti indicato l'addebito del relativo importo e la contabilizzazione definitiva dello stesso nel conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- modello relazione finale (contenente gli indicatori di progetto) redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.;
- relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità del revisore contabile;
- dichiarazione di mantenimento dei requisiti, redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A;
- dichiarazione sui coniugi, familiari ed affini fino al secondo grado;
- dichiarazione di cumulo con altri aiuti di stato;
- dichiarazione regime IVA;
- dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato")ai sensi della Decisione GRT n. 4 del 25/10/2016;
- dichiarazione fatture digitali;
- dichiarazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto 4% (art. 28, D.P.R. 600/1973).

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

Sulle relazioni e attestazioni, sono effettuati controlli annuali a campione, anche mediante verifiche in loco, in misura pari al 15% dei rendiconti liquidati.

Nota: la relazione tecnica del revisore contabile deve essere in linea con la documentazione amministrativa e contabile inserita in piattaforma informatica di rendicontazione e coerente al piano finanziario (quadro economico) ammesso o modificato a seguito di variante .

2. RENDICONTAZIONE

2.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili dovranno essere rendicontate accedendo all'apposita piattaforma informatica di rendicontazione al seguente link pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A. (https://www.sviluppo.toscana.it/neve_funzinamento2026/ o altro indirizzo che sarà comunicano al beneficiario e pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana /) dove il Beneficiario dovrà caricare la documentazione necessaria alla rendicontazione comprensiva dei documenti di spesa e di pagamento delle voci di spesa rendicontate.

2.2 SPESE

Sono ammissibili i seguenti costi, per:
a) personale
b) materiali
c) servizi appaltati
d) comunicazioni
e) energia
f) manutenzione
g) affitto
h) amministrazione
i) gasolio per i mezzi operativi
l) assicurazioni
m) soccorso
n) promozione
o) professionisti, comprese quelle dei revisori legali per l'ottenimento attestazione ai fini della certificazione della regolare rendicontazione finale delle spese.

Non sono ammessi a contributo:
a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
c) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili, è lecito un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA.

I costi ammissibili sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di sconti, abbuoni, dazi doganali, spese di imballo, spese di trasporto, commissioni di incasso ed oneri finanziari. Nel caso di fatture denominate in valuta diversa dall'euro, il costo ammissibile come sopra

determinato sarà convertito in euro sulla base del cambio ufficiale vigente alla data del pagamento al fornitore.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta inferiore alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale risultante dall'atto di concessione del contributo.

Alla conclusione degli interventi le spese rendicontate ammissibili non potranno comunque essere inferiori ad € 10.000,00 (art. 5.4 del bando) e al 70% delle spese dell'intervento ammesso (art. 8.1 del bando), pena la revoca totale del contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

3. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ritenute ammissibili in sede di valutazione della domanda.

La documentazione giustificativa di spesa da inserire nel sistema informatico di Sviluppo Toscana in sede di rendicontazione, in formato digitale e su richiesta in formato cartaceo, è la seguente:

- fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con specifica descrizione del progetto a cui si riferiscono; tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo; non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dal beneficiario o pagate da soggetti diversi dal beneficiario;
- Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario periodico ufficiale con evidenza dell'addebito del bonifico, della ri.ba, del rid ovvero dell'assegno bancario o circolare con i quali è stato effettuato il pagamento. Dalla copia dell'estratto conto periodico è necessario poter desumere il numero di conto corrente ed il relativo intestatario (corrispondente all'impresa beneficiaria che porta in rendicontazione la spesa). A questo fine, se l'estratto conto è composto da più pagine, è necessario allegare copia almeno della prima, dell'ultima e di quella in cui è evidenziata la scrittura di addebito, evidenziando le voci di pagamento interessate. Si richiede, dunque, di produrre una copia di estratto conto per ogni spesa rendicontata mettendo in evidenza il movimento finanziario di riferimento. Si richiede di caricare gli estratti conto nelle apposite sezioni del documento di spesa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)", a partire dal 01/06/2023, tutte le fatture relative all'acquisto di beni e servizi effettuati da attività produttive oggetto di aiuti pubblici devono obbligatoriamente

contenere il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'Ente concedente al momento di assegnazione dell'incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

A tal fine, è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti in originale o copia conforme all'originale e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione , si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate:

"Legge regionale n. 23/2025

Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana DD …….

Progetto …….. n. [CUP]…….. Spesa rendicontata per Euro ……..".

Nel caso di titoli di spesa nativamente digitali (buste paga, fatture digitali) o di fatture elettroniche emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., la dicitura suddetta deve essere inserita nel giustificativo di spesa in sede di emissione dello stesso mediante ricorso al campo "note", oppure direttamente nell'oggetto del giustificativo (o ovunque sia possibile).

Laddove non sia possibile (fatture in cui è già stato apposto un precedente codice cup, fatture emesse da soggetti che non siano stabili nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione), il soggetto beneficiario, ha due opzioni alternative:

1. deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullo, compreso il codice CUP, di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;

2.deve allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" e "fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).

Per quanto riguarda eventuali giustificativi digitali riferiti a personale parasubordinato, è necessario allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" di cui è fornito il modello sul sito di Sviluppo Toscana).

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento riguardanti le operazioni finanziate dal Bando devono essere conservati dal soggetto beneficiario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a suo favore.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario, pena la non ammissione a contributo.

In nessun caso sono accettate:

- le spese non riconducibili alle voci di spesa indicate nel quadro economico ammesso ;
- le spese non giustificate da fatture o altri documenti di valore probatorio equipollente;
- le spese non sostenute da idoneo giustificativo di pagamento;
- le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di cui non sia dimostrata la tracciabilità;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- Le spese costituite da IVA (imposta sul valore aggiunto) salvo che il soggetto beneficiario ne dimostri la non recuperabilità;
- gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine il bando dovrà prevedere una apposita dichiarazione da parte di ciascun socio/amministratore contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione a titolo di sal/saldo.
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci/amministratori , ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese relative a dazi doganali, spese di trasporto ed imballo.

4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto degli obblighi definiti al paragrafo 14 del bando.

ALLEGATO B

ANTIMAFIA

L'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e ss.mm.ii., dispone l'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA "*...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, di cui all'art. 67, comma 1 lett. g)* " ed, in particolare, "*...contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00*", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia, il richiedente dovrà fornire l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

Il controllo è attuato:
- mediante la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) o
- se il partecipante è iscritto, attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della L. 190/2012 (c.d. "White List" presenti presso ogni Prefettura).

Ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 159/11e ss.mm.ii., il controllo antimafia è attuato "*....prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione*", e, quindi, prima dell'adozione dell'atto di concessione e prima dell'adozione di ogni atto di erogazione.

Pertanto, al fine di attuare il controllo antimafia:

- **prima dell'adozione dell'atto di concessione**: in sede di presentazione della domanda di agevolazione, il partecipante dovrà compilare l'apposito modulo per l'attuazione del controllo.

. prima dell'adozione dell'atto di erogazione: le imprese beneficiarie, unitamente alla documentazione di rito prevista dai singoli bandi per la presentazione delle richieste di erogazione dovranno fornire la documentazione seguente:
• dichiarazione sostitutiva come da "Modello 1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA";
• dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA DIMENSIONE AZIENDALE

(come da Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

(documento da compilare e poi caricare sulla piattaforma per la presentazione della domanda)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____il _____/_____/_____nella sua qualità di

legale rappresentante dell'impresa _____avente sede

legale in _____Via _____CAP _____ Provincia _____

CF _____P. IVA _____

recapito telefonico _____

e-mail _____@_____

D I C H I A R A ai sensi degli artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

di rientrare nella dimensione d'impresa:

□ piccola □ media □ micro □ grande

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che interessano):

Scheda 1 - Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Scheda 2 - Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
Scheda 3 - Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
Scheda 3A -Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
Scheda 4 - Scheda imprese collegate - 1
Scheda 5 - Scheda imprese collegate - 2
Scheda 5A - Scheda di collegamento

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

		Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
		Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
		Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento (1):.....

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

□ micro

□ piccola

□ media

□ grande

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento (1):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati (2) dell'impresa richiedente o dei conti			

consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4]			
2. Dati(2) di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati(2) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga l [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della
dimensione di impresa (Scheda 1)

(1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Scheda 3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
l)			
2)			
3)			
4)			

5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
…)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

([1]) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:.....

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro imprese:.....

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento (1):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione(2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda.....%

Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):.....%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

……, lì …….

…….
(timbro e firma)

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4 SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGA CONTI CONSOLIDATI OPPURE SIA INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		

B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Scheda 5
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGANO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SIANO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Scheda 5A SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:.....

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento (1):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Allegato D

Modello di domanda

Alla Regione Toscana
Direzione Attività
Produttive Settore
Politiche di Sostegno alle
Imprese Via A Manzoni, 16
50121 Firenze

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

N° Marca da Bollo:

Data Marca da

Bollo:

Il/La _____ sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____ residente in_____

Via _____ CAP_____ Provincia_____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa

avente sede legale in

Via_____

CAP_____ Provincia_____ ATECO sede legale (se previsto)_____

CF_____ P. IVA_____

unità locale di svolgimento del progetto

in_____Via_____

CAP_____ Provincia____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se

previsto)_____

Telefono_____ fax_____

e-mail_____PEC_____

COORDINATE BANCARIE/POSTALI DELL'IMPRESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO: accredito su c/c bancario IBAN n.:
presso:
accredito su c/c postale n.:

INDIRIZZO DELL'IMPRESA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI, SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE:
Via: N.
Civico:

CAP:
Comune:
Provincia:
Telefono:
E-mail:

CHIEDE

di usufruire di un contributo in conto esercizio per un importo:

- pari a Euro _____ per spese gia' realizzate per Euro _____ (de minimis)

- pari a Euro _____ per spese da realizzare per Euro _____(art. 55 Reg. 651)

presso la seguente stazione sciistica _____

DICHIARA

che la media semplice degli esercizi 2023-2024-2025 del valore della produzione relativa alla sola attività di gestione degli impianti di risalita è pari a: € _____
essendo il valore della produzione del 2023 pari a € _____
essendo il valore della produzione del 2024 pari a € _____
essendo il valore della produzione del 2025 pari a € _____
pertanto l'importo massimo ammissibile del progetto risulta pari a _____(calcolato in base al 40% del valore della produzione, rilevato sulla singola impresa o sul raggruppamento di imprese, quale media semplice degli esercizi **2023-2024-2025**).

- di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano la concessione del contributo di cui sopra e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento;

altresì

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto)

dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- che il soggetto richiedente (ente) risulta iscritto nel Registro delle imprese ed esercita, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025 49.34.00 "Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie 49.12.00 "Altri trasporti ferroviari di passeggeri" 93.11.90 "Gestione di altri impianti sportivi" ;

- che il soggetto richiedente risulta regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025 49.34.00 "Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie •49.12.00 "Altri trasporti ferroviari di passeggeri" 93.11.90 "Gestione di altri impianti sportivi" ;

- che il soggetto richiedente (ente) non si trova ne ha in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);

- liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

- che il soggetto richiedente (ente) non è stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;

b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;

c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;

d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

- che il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni definitive o non più reclamabili nei cinque anni precedenti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001. (Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.)

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode[1] compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);

c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattuordecies;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";

d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

[1] Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

Il requisito non deve essere dichiarato nel caso in cui l'impresa sia in possesso del rating di legalità relativamente:

- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981)

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. (Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.)

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda (id est: Codice appalti. Art. 94 Cause di esclusione automatiche – art. 95 Cause di esclusione non automatiche). La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);

- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

- che il soggetto richiedente è in regola/non in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (rif 4.2.10).

- quale soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti. (Non richiesto per i *professionisti,le ditte individuali e le società in nome collettivo).*

- che il soggetto richiedente (ente) risulta attivo al momento della presentazione della domanda;

- che il soggetto richiedente (ente) è in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto;

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

- che se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve aver ottemperato l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

- quale titolare/legale rappresentante deve dichiarare il possesso del rating di legalità;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- che il soggetto richiedente (ente) ha sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale e più precisamente nei comuni dove insistono impianti sciistici ricompresi nelle aree sciistiche di cui al punto 4.2.2 del bando;

- quale soggetto richiedente (ente) non ha al momento della domanda un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

- quale soggetto richiedente (ente) di possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola e media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014

- quale soggetto richiedente (ente) di possedere la capacità economico finanziaria la cui verifica verrà effettuata in base al seguente criterio:

PN/(CP-C)>0,2 (indice di solidità patrimoniale)

Dove

- PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda
- CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda
- C = Importo del contributo richiesto

- quale soggetto richiedente (ente) di non trovarsi nella condizione di "impresa in difficoltà *definita ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.*

- quale soggetto richiedente (ente) di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale. Inoltre non deve aver delocalizzato dal territorio regionale (c.d. delocalizzazione in uscita) nei due anni precedenti la data di presentazione formale della domanda e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione;

- (La presente dichiarazione non è dovuta dalle ditte individuali e liberi professionisti) quale soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio (il titolare o il legale rappresentante o il libero professionista che sottoscrive la domanda di agevolazione), dopo aver preso visione della definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione, (barrare una delle opzioni seguenti)

- di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata;l
- di essere titolare effettivo della società unitamente a_____ (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo1:

1) Cognome _____ Nome _____ nato a _____ _ (___) il _____ cittadinanza _____ residente a _____ (___) CAP _____ via _____ C.F. _____; rientra nella definizione di PEP [si] [no]

- quale soggetto richiedente è in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.

In caso contrario impegnarsi a stipularla entro la concessione del contributo.

Altra documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo

documentazione economico-finanziaria (nel caso di attestazione del professionista di cui al punto successivo): ~~i~~n caso di necessità di incremento del PN :

a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

b) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;

c) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci

attestazione del professionista: Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale;

- soggetti richiedenti privi di sede o unità locale in Italia al momento della presentazione della domanda:

◦ con sede in un paese UE: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);

◦ con sede in un paese extraeuropeo: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

PIANO FINANZIARIO

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE REALIZZATE	SPESE DA REALIZZARE	IMPORTO IMPONIBILE PREVISTO
a) personale b) materiali c) servizi appaltati d) comunicazioni e) energia f) manutenzione g) affitto h) amministrazione i)gasolio per i mezzi operativi l)assicurazioni m)soccorso n)promozione			
o) professionisti, comprese quelle dei			

revisori legali per l'ottenimento attestazione ai fini della certificazione della regolare rendicontazione delle spese			

SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO

- Descrivere l’impatto dell'intervento in termini di sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti, di incentivazione dell'esercizio di tutti gli sport invernali, di modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune:

- Descrivere il piano dei costi;

- Descrivere le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'intervento (copertura dell’intervento)

Allegato E

" PROGETTI IN FORMA AGGREGATA "

Definizioni

- **"Collaborazione effettiva"**: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

- **"Progetti congiunti"**: progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto (vedi collaborazione effettiva).

- **"Contratto di rete"**: contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

Forme associative

- Forme associative con personalità giuridica costituite da almeno n. …… imprese/professionisti/grandi imprese [da individuare con atto di giunta il numero minimo e la tipologia]

 RETE SOGGETTO: Contratto tra imprese, dotato obbligatoriamente di un fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista personalità giuridica autonoma con l'iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro Imprese presso cui è stabilita la sua sede.

 CONSORZIO: Associazione di soggetti economici (persone fisiche, imprese, enti pubblici e cooperative) costituita, liberamente o obbligatoriamente, e legalmente riconosciuta al fine di coordinare e regolamentare le attività di ciascuno di essi.

- Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno n. 3 imprese/professionisti I requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti.

ATS: accordo in base al quale i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore per la realizzazione di un progetto di interesse comune.

RTI: forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, che devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato quale impresa mandataria. I rapporti interni possono essere regolati nel rispetto dei principi di autonomia negoziale.

RETE CONTRATTO: contratto stipulato tra imprese con l'obiettivo di consentire la collaborazione sulla base di un programma comune e di obiettivi strategici di competitività; nell'ambito di tale contratto si formalizzano i rapporti di collaborazione e condivisione in modo da definire l'impegno, l'investimento e il tipo di legame da adottare. Ciascuna impresa mantiene la propria autonomia e indipendenza senza costituire un nuovo soggetto giuridico. Il contratto ha solo mera natura negoziale ed è iscritto nella Sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante alla Rete.

ACCORDO DI PARTENARIATO: forma di collaborazione continuativa fra imprese su base contrattuale, volta ad acquisire maggiori risorse e competenze di ordine tecnologico, produttivo, commerciale, finanziario e manageriale.

Requisiti per le aggregazioni

Nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata, ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento[1];

Ciascuno dei proponenti deve sostenere almeno il 5 per cento dei costi complessivi ammissibili;

Nel caso di forme associative senza personalità giuridica i requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti. Possono partecipare al RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese collocate al di fuori del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e non contribuiscono al calcolo del punteggio previsto dal presente bando. L'impresa capofila del RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto, sottoscrittrice della domanda, se beneficiaria, deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando. La capofila del RTI/ATS/ATI o della "Rete-contratto" può essere anche un'impresa che svolge esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma, senza però beneficiare dell'aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e senza contribuire al calcolo del punteggio. Qualora il numero dei partner di un RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto risulti inferiore a tre, a seguito della non ammissione di una o più imprese, il programma di internazionalizzazione non è ammesso.

Nel caso di forme associative con personalità giuridica (le Reti-Soggetto, i Consorzi, le società consortili) sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando al paragrafo 4.2 e solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività ammesse e sottoelencate. I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili o "Reti-soggetto" e non le singole imprese; pertanto, la domanda di aiuto, le

[1] *Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.*

dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi. L'onere della realizzazione del progetto e sostenimento della spesa è pertanto a carico del Consorzio, società consortile o "Rete -soggetto" e non può essere reimputata alle singole imprese.

Sui soggetti aderenti al Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili partecipanti al progetto verrà effettuata una verifica solo sulla presenza della sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e del codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle seguenti attività ammesse. Sono ammissibili anche i Consorzi/Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice Ateco rientrante nelle suddette sezioni purché siano costituiti da imprese esercitanti un'attività identificata come primaria rientrante nelle suddette sezioni.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, e eventualmente Organismi di Ricerca, l'aggregazione deve essere formalizzata mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto.

L' RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all'erogazione a saldo del progetto;
d) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti adesso conseguenti e curarne la trasmissione;
3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione all' OI Sviluppo Toscana Spa;
4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (*raggruppamento costituendo*), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della stessa. L'atto costitutivo deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell' agevolazione (per le procedure a sportello) o di comunicazione dello stesso tramite pec al beneficiario (per le procedure a graduatoria).

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (*raggruppamento costituito*), con un *addendum/atto integrativo* allo stesso saranno specificate le prescrizioni previste dal Bando per i partecipanti. L'atto costitutivo e l'*addendum/atto integrativo* devono essere trasmessi entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell'aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.

Nel caso di RTI/ATS/Rete-Contratto, a seguito del completamento dei controlli sul progetto complessivo, i pagamenti sono effettuati dall'Organismo intermedio ai singoli beneficiari aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

Ciascun soggetto partecipante è tenuto a rilasciare idonea fidejussione per la propria quota.

Ogni partner beneficiario deve provvedere autonomamente e sotto la propria responsabilità al caricamento in piattaforma delle spese. Per agevolare l'attività istruttoria con riferimento al progetto congiunto è preferibile che l'invio delle dichiarazioni di spesa di tutti i partecipanti al progetto avvenga in un'unica soluzione tramite il capofila;

Ogni partner è destinatario diretto dei flussi finanziari di sua spettanza.

Modifiche dei progetti e dei soggetti nelle aggregazioni

Per i progetti presentati in forma aggregata, sono ammesse variazioni del partenariato previsto nell'atto di concessione ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può né essere sostituito né può rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'agevolazione all'intero partenariato.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario in cui l' azienda, o il ramo d'azienda, che esercita l'impresa e realizza il progetto in qualità di capofila rimane il medesimo per tutta la durata del progetto.

E ammessa l'uscita di uno o più componenti del partenariato, ad eccezione del capofila, a condizione che l'investimento totale realizzato dal/i partner uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e che non si produca (o ne consegua) una modifica radicale della natura e dei contenuti degli obiettivi del progetto;

I rimanenti partner dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner rimanenti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato stabilita dal bando, al paragrafo "destinatari".

In alternativa, il/i partner uscito/i dall'aggregazione può/possono essere sostituito/i da nuovi partner purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I nuovi partner sono obbligati ad indicare in modo esplicito le attività ancora da svolgere, di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
L'uscita o il venire meno di uno dei partner comporta la revoca individuale nei confronti dello stesso del contributo e la restituzione delle somme percepite dal soggetto destinatario di revoca, se erogate. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale ed illimitata degli altri soggetti/partner per la restituzione delle somme percepite e non restituite dal soggetto destinatario di revoca.

Le attività sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato o nuovo partner.

Tali attività possono tuttavia concorrere al raggiungimento della soglia minima di realizzazione prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;

In ogni caso è obbligatoria la modifica del RTI che deve avvenire entro e non oltre …. gg. dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione della variazione al soggetto capofila.

Rimborso forfetario nelle aggregazioni

Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in aggregazione, l'importo del rimborso forfetario dei costi (vedi definizioni) è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;

Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una RTI/ATS o Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfetario dei costi costituisce obbligazione solidale tra i partner e che di conseguenza:

a)i soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo;

b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana può richiedere l'intero importo ad uno qualsiasi dei soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto.

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Serena MODRIC

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 5461 del 19-03-2025

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22552 - Data adozione: 13/10/2026

Oggetto: Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 "Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana per le spese di investimento" – Approvazione Bando 2026

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/10/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD025185

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”e ss.mm.ii.;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Programma di Governo della XII legislatura 2025-2030 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025, come aggiornato con la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025 e successivamente integrata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 47 del 8 luglio 2026, ed in particolare il progetto PR 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione” - Obiettivo 1 “Incrementare la competitività del sistema regionale delle imprese”;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2025 n. 11 “Valorizzazione della Toscana diffusa”;

Vista la Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 “Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana”- Art. 3 “Misure di sostegno dei comprensori sciistici” e art. 28 “Norma finanziaria” comma 2, con la quale la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2026, destinati al sostegno di investimenti su beni non di proprietà pubblica dei comprensori sciistici della Toscana, come definiti al comma 2 del suddetto art. 3;

Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/07/14 ed in particolare l’art.55: “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali”;

Richiamata la decisione di giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” la quale dispone che prima dell’approvazione, con decreto dirigenziale, dei bandi per l’erogazione di agevolazioni finanziarie a terzi, devono essere stati puntualmente individuati in una deliberazione della Giunta regionale tutti gli elementi della suddetta decisione;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1220 del 5.10.2026 con la quale si approvano i criteri e le modalità per l’accesso ai finanziamenti destinati a sostenere le imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi, per investimenti su beni non di proprietà pubblica nei comprensori sciistici della Toscana, come definiti al comma 2 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 41 del 31 luglio 2025, prevedendo una dotazione finanziaria pari ad Euro 500.000,00 disponibili sul capitolo di spesa n. 54212 (puro) del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026;

Preso atto che la suddetta deliberazione n. 1220/2026 ha dato mandato al settore scrivente di provvedere all’approvazione del relativo bando attuativo, la cui apertura della raccolta progettuale inizierà a partire dalle ore 14.00 del 2 novembre 2026 e fino alle ore 16.00 del 23 novembre 2026;

Dato atto che per la gestione del presente bando Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 1/2023 e che tale attività rientra nella più ampia commessa cod. B02-2021-12 denominata ‘Bandi per le imprese del

sistema Neve della Toscana' inserita al punto 2, sezione 'Programmazione Regionale' del Piano di Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. 2026-2028 (attività n. 25 per l'annualità 2026, n. 20 per l'annualità 2027, n. 19 per l'annualità 2028) approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 485 del 20/04/2026;

Dato atto, altresì, che agli oneri di gestione del presente intervento, per l'importo complessivo di Euro 90.319,06, è data copertura finanziaria con le risorse disponibili sui seguenti capitoli e per l'annualità indicata, del bilancio di previsione finanziario gestionale 2026-2028:

- Euro 36.000,00 sul cap. 54089/U (puro), anno 2026, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10323);
- Euro 13.141,58 sul cap. 52965/U (puro), anno 2026, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10310);
- Euro 40.000,00 sul cap. 54089/U (puro), anno 2027, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10324);
- Euro 1.177,48 sul cap. 52965/U (puro), anno 2027, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10312);

Vista la delibera della Giunta regionale n.1261 del 11-08-2025, come integrata con n. 703 del 08/06/2026, con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Ritenuto di procedere all'approvazione del bando "Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 - Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana per le spese di investimento – Bando 2026" di cui all'Allegato 1 e relativi ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto di costituire il fondo destinato ai beneficiari del bando allegato al presente atto, che saranno individuati a seguito di istruttoria, assumendo la prenotazione specifica di complessivi Euro 500.000,00 in favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) sul capitolo di spesa n. 54212 (puro) del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, riducendo contestualmente la relativa prenotazione n. 20261928 assunta con DGR n. 1220/2026;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Preso atto che la liquidazione delle risorse avverrà secondo le modalità previste dalla DGR n. 382 del 08/04/2024 sulla base delle richieste formulate dal gestore Sviluppo Toscana S.p.A., tenuto conto delle istanze di erogazione pervenute;

Richiamato il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 ("Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008");

Richiamato il D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R ("Regolamento di contabilità") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 "Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028";

Vista la D.G.R. n. 8 del 19 gennaio 2026 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028”;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni e secondo gli indirizzi contenuti in narrativa e nella deliberazione della Giunta regionale n. 1220 del 5.10.2026, il Bando “Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 - Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana per le spese di investimento – Bando 2026” di cui all’Allegato 1 e i relativi allegati da A a D, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di destinare risorse finanziarie pari complessivamente a Euro 500.000,00 per l'attivazione del presente bando;

3. di procedere alla costituzione di un fondo presso Sviluppo Toscana Spa, (C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti 60 –50132 Firenze, per complessivi Euro 500.000,00, assumendo prenotazione specifica sul capitolo di spesa n. 54212 (puro) del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, e riducendo contestualmente la relativa prenotazione n. 20261928 assunta con DGR n. 1220/2026;

4. di dare atto che la liquidazione delle risorse avverrà, con successive note di liquidazione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 382 del 08/04/2024 sulla base delle richieste formulate dall’Organismo Intermedio, tenuto conto delle istanze di erogazione pervenute;

5. di dare atto che per la gestione del presente bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 1/2023 e che tale attività rientra nella più ampia commessa cod. B02-2021-12 denominata ‘Bandi per le imprese del sistema Neve della Toscana’ inserita al punto 2, sezione ‘Programmazione Regionale’ del Piano di Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. 2026-2028 (attività n. 25 per l’annualità 2026, n. 20 per l’annualità 2027, n. 19 per l’annualità 2028) approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 485 del 20/04/2026;

6. di dare atto, altresì, che agli oneri di gestione del presente intervento, per l’importo complessivo di Euro 90.319,06, è data copertura finanziaria con le risorse disponibili sui seguenti capitoli e per l’annualità indicata, del bilancio di previsione finanziario gestionale 2026-2028:

- Euro 36.000,00 sul cap. 54089/U (puro), anno 2026, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10323);
- Euro 13.141,58 sul cap. 52965/U (puro), anno 2026, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10310);
- Euro 40.000,00 sul cap. 54089/U (puro), anno 2027, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10324);
- Euro 1.177,48 sul cap. 52965/U (puro), anno 2027, impegnate con DD n. 19580 del 28/08/2026 (impegno n. 10312);

7. di dare atto, infine, che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

8. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 5

1	*Bando*	*d7e10626c144be1a704d80c47038237f24c59e804557358e86f09713384a6fa5*
A	*Spese ammissibili e rendicontazione*	*386f5b98aa81841e757961efc1fba3c37dbbc8b8030125cbd4926468866222ac*
B	*Antimafia*	*22cf57b5af60e7931829dcedc11544403682d733341fb1d8c870f2e3dec507a7*
C	*dimensione aziendale*	*3a25455e2fde1cf8d49ea6f8145a000ba56986f7c730fe655247d96142398f16*
D	*Modello domanda*	*9ede7046ad48e25b6cbb3232af670e511d0fffaeedb7f96505b7a18a1388a0c9*

Allegato 1

Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025

L.R. 41 del 31 luglio 2025 Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana –Bando 2026 per spese di Investimento

Indice generale

1 Finalità....4
2 Dotazione finanziaria....4
3 Destinatari....4
4 Requisiti....5
4.1 Requisiti....5
4.2 Dettaglio requisiti....5
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri....5
4.2.2 Localizzazione del *progetto*....5
4.2.3 Regolarità contributiva....5
4.2.4 Procedure concorsuali....5
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi....6
4.2.6 Responsabilità amministrativa....6
4.2.7 Precedenti penali....6
4.2.7-bis Ulteriori motivi di esclusione....8
4.2.8 Contrasto lavoro irregolare....8
4.2.9 Procedimenti penali pendenti in materia di lavoro....8
4.2.10 Posizione clausola Deggendorf....9
4.2.11 Dimensione Impresa....9
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria....9
4.2.13 Stato di attività....9
4.2.14 Domicilio digitale....9
4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria....9
4.2.16 Impresa in difficoltà....10
4.2.17 Antimafia....10
4.2.18 Delocalizzazione....10
4.2.19 Contrasto alla discriminazione....10
4.2.20 Rating di legalità....10
4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale....11
4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti]. 11
4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria....11
5 Progetti finanziabili e spese ammissibili....12
5.1 Progetto....12
5.2. Termine iniziale e termine finale del progetto....12
5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto....12
5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto....12
5.3 Criteri di ammissibilità della spesa....12
5.4 Massimali di investimento....13
5.5 Forma e intensità dell'agevolazione....13
5.6 Cumulo....13
6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione....14
6.1 Presentazione della domanda....14
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda....16
6.3 Concessione dell'agevolazione....16
....16
7 Rendicontazione ed erogazione....17
7.1 Modalità di rendicontazione....17
7.2 Modalità di erogazione....18
8 Variazioni....18
8.1 Variazioni del progetto....18
8.2 Variazione del soggetto *beneficiario*....18
8.2.1 Modifica del soggetto *beneficiario* attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie....18
8.2.2 Effetti durante la realizzazione del progetto....19
8.2.3 Procedimento....19
8.2.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell'*operazione*....20
9 Verifiche e Controlli....20
9.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda....20
9.2 Verifiche successive alla concessione....20

9.2.1. Verifica delle attestazioni del revisore legale....21
9.3 Controlli in fase di erogazione....21
9.4 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione....22
9.5 Controlli delle attestazioni del revisore legale....22
9.6 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo....23
9.7 Controlli successivi alla realizzazione del progetto....23
10 Soccorso istruttorio....24
11 Istanza di riesame....24
12 Monitoraggio....24
13 Decadenza....25
14. Obblighi del beneficiario....25
15 Revoca dell'agevolazione....27
15.1. Revoca totale....27
15.2 Procedimento di revoca....27
15.3 Rinuncia all'agevolazione28
16 Procedimento di recupero....28
17 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016....29
18 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti....30
19 Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura....30
19.1. Modalità comunicazione e interazione con piattaforma....30
20 Controversie e foro competente....31
21 Elenco allegati al bando....31
22 Riferimenti normativi....31
UNIONE EUROPEA....31
NAZIONALE....32
REGIONE TOSCANA....36
GLOSSARIO....37

1 Finalità

La Regione Toscana intende sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto in conto capitale, gli investimenti finalizzati ad:
a) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche, dei relativi impianti e le attrezzature di servizio agli stessi, al fine di garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali e delle attività turistico-sportive del periodo estivo;
b) modernizzare gli impianti sciistici e impianti a fune.

La procedura del bando è a graduatoria valutativa.

2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 500.000,00.

Qualora l'importo totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione del bando, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente su tutti i beneficiari collocati in graduatoria, fino a concorrenza massima della suddetta dotazione finanziaria.

Le risorse eventualmente residuali, a seguito di una prima assegnazione del contributo ammesso, potranno essere riassegnate ai beneficiari nei limiti della percentuale massima di intensità di aiuto prevista, pari al 80% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili.

3 Destinatari

Sono soggetti destinatari del presente Bando:

- Imprese
- Professionisti in forma singola o associata;
- Forme associative con e senza personalità giuridica, costituite da almeno tre imprese/professionisti.

I suddetti soggetti devono:

- operare nei seguenti settori di attività ATECO ISTAT 2025
 - 49.34.00 ”Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie”
 - 49.12.00 “Altri trasporti ferroviari di passeggeri”
 - 93.11.90 “Gestione di altri impianti sportivi”

- avere sede legale e/o unità locale in Toscana e gestire impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all’articolo 59 della Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei suddetti codici ATECO, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatarie dell’agevolazione.

4 Requisiti

4.1 Requisiti

Tutti i requisiti di seguito elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese e professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione a titolo di saldo.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.

4.2 Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

a) Essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025: 49.12.00, 49.34.00 e 93.11.90;

b) per i liberi professionisti: essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025 49.12.00, 49.34.00 e 93.11.90.

4.2.2 Localizzazione del *progetto*

Il progetto deve essere realizzato da imprese/professionisti localizzati nel territorio della Regione Toscana che gestiscono impianti di risalita non di proprietà pubblica ubicati nei comprensori sciistici della Toscana, come definiti al comma 2 dell' art. 3 della L.R. 41 del 31 luglio 2025.

4.2.3 Regolarità contributiva

Il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (Regio decreto n. 267/1942);

b) liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità

aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;

d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni definitive o non più reclamabili nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante/amministratore del soggetto richiedente non deve aver riportato – nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda – una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode[1] compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);

[1] Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);

c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29 *quattuordecies*;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";

d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;

g) la preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Il requisito non deve essere dichiarato nel caso in cui l'impresa sia in possesso del rating di legalità relativamente:

- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983,

convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.7-bis Ulteriori motivi di esclusione

I titolari/legali rappresentanti/amministratori del soggetto richiedente, non devono aver riportato condanne con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda (id est: Codice appalti. Art. 94 Cause di esclusione automatiche – art. 95 Cause di esclusione non automatiche). La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.9 Procedimenti penali pendenti in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);

b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;

c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);

d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);

e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D.Lgs. n. 463/1983);

f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981);

4.2.10 Posizione clausola Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare la posizione riguardo ad eventuali aiuti illegali restituiti e/o da restituire.

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola, media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014.

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente deve rispettare il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55.

Sono fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo intermedio - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Stato di attività

Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento della presentazione della domanda.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale domicilio digitale, valida, attiva, univoca e direttamente ad esso riferibile, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria.

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti di affidabilità economico-finanziaria la cui verifica verrà effettuata in base al seguente criterio:

PN/(CP-C)>0,2 (indice di solidità patrimoniale)

Dove

- PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda
- CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda
- C = Importo del contributo richiesto

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

b) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

c) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;

I versamenti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà come definita ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve attestare l'assenza di cause ostative di cui al D. Lgs. n.159/2011 sulla disciplina Antimafia.
Ciò avverrà mediante la sottoscrizione di specifico modulo la cui completa redazione costituisce requisito di ammissibilità.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione:

a) verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto.

b) dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto nei due anni precedenti dalla data di presentazione della domanda, accertamenti definitivi per discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198.

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve aver ottemperato l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Rating di legalità

Il titolare/legale rappresentante deve dichiarare il possesso del rating di legalità.

L'impresa con rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

4.2.6 **(Responsabilità amministrativa)**

4.2.7 **(Precedenti penali)**

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);

4.2.8 **(Contrasto lavoro irregolare).**

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000.

Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti]

Il soggetto richiedente deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.2.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul titolare effettivo.

4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria

Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto richiedente deve presentare una relazione descrittiva che illustri nel dettaglio:

- l'impatto dell'intervento in termini di sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti, di incentivazione dell'esercizio di tutti gli sport invernali, di modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune;
- il piano dei costi;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'intervento (copertura dell'intervento).

5.2. Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente alla data di notifica dell'atto di concessione al beneficiario.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

L'intervento deve concludersi entro e non oltre il 31/12/2026.

Un progetto è considerato concluso quando il costo dell'intervento è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate, come indicato nell'allegato "Spese ammissibili e modalità di rendicontazione".

5.3 Criteri di ammissibilità della spesa

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del progetto.

Per le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento di esenzione (GBER), in caso di inizio antecedente alla data di cui al paragrafo 5.2.1, l'avvio dei progetto deve essere comunque successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute a decorrere dal giorno successivo a tale data.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al progetto sono dettagliate nell'allegato "spese ammissibili e modalità di rendicontazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

Si precisa che le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase di istruttoria, ma sono individuate dal soggetto proponente in relazione all'elenco delle spese ammissibili previste dal Bando. In sede di verifica amministrativa delle spese effettivamente sostenute sarà, pertanto, verificata l'effettiva rispondenza delle spese oggetto di rendicontazione alle spese ammissibili previste dal Bando, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e conseguente riduzione del contributo concesso in misura corrispondente, fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge e del Bando.

5.4 Massimali di investimento

L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a € 15.000,00 e non superiore a € 200.000,00.

Tuttavia l'importo massimo di ciascun progetto ammissibile è calcolato in base al 40% del valore della produzione relativa alla sola attività di gestione degli impianti di risalita esclusivamente per gli impianti gestiti all'interno dei comprensori sciistici della Toscana, come definiti al comma 2 dell' art. 3 della L.R. 41 del 31 luglio 2025, rilevato sulla singola impresa o sul raggruppamento di imprese, quale media semplice degli esercizi 2023-2024-2025.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione a fondo perduto in conto capitale, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, fino ad un massimo dell' 80% delle spese di investimento ritenute ammissibili.

5.6 Cumulo

Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento e di sovra-compensazione dei costi, il cumulo è consentito a condizione che l'importo totale dell'agevolazione concessa, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di contribuzione più favorevole, stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento sugli aiuti di Stato.

Gli aiuti concessi ai sensi del regolamento di esenzione:

- possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con agevolazioni in «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento di esenzione.

Le agevolazioni in «de minimis» possono essere cumulate tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel regolamento de minimis.

Le agevolazioni in «de minimis» non concesse per specifici costi ammissibili o ad essi non imputabili, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato concessi a norma del regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di scheda di *progetto*;

- *istruttoria* nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità;
- adozione dell'atto di *concessione dell'agevolazione*.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione deve essere:
a) redatta in lingua italiana;
b) presentata esclusivamente per via telematica;
c) compilata e sottoscritta dal soggetto richiedente attraverso gli strumenti di identità digitale.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore ……140,00 del ~~20……/0257/2023 9~~ giorno successivo alla pubblicazione sul BURT2 novembre 2026 e fino alle ore ….126,00 del 7021310……/80/202323 novembre 2026.

La domanda di agevolazione deve contenere :

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità indicati al par. 4:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- stato di attività (requisito 4.2.13);
- domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- rating di legalità (requisito 4.2.20);

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22);
- assicurazione obbligatoria (requisito 4.2.23);

b. Scheda progettuale di cui al paragrafo 5.1

c. Modulo antimafia (requisito 4.2.17)

d. Altra documentazione

- in caso di necessità di incremento del PN :ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui alle lettere a), b), c), d):

 a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione;, anche a titolo di anticipazione

 b) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;

 c) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci

- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale;

d.1. attestazione del professionista
Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

d.2. soggetti richiedenti privi di sede o unità locale in Italia al momento della presentazione della domanda:

- con sede in un paese UE : dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);

- con sede in un paese extraeuropeo : dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.[2]

d.3. compilazione del modulo relativo ai requisiti economico-finanziari (nel caso di assenza di attestazione ex punto d.1).

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:
- sistemaneve@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoneve@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)

[2] Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

L'istruttoria di ammissibilità deve verificare la corretta modalità di presentazione della domanda secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, la completezza delle dichiarazioni e degli allegati, l'assolvimento degli obblighi fiscali (imposta di bollo).

L'invio con modalità difformi da quelle previste dal bando comporta l'inammissibilità della domanda.

6.3 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria si conclude con un atto a cura dell'Organismo Intermedio contenente gli esiti istruttori di cui al precedente punto 6.3.1. e l'elenco dei soli soggetti a cui è stato concesso il beneficio (art.27, comma 1 d.lgs.33/2013), entro 30gg dal termine di chiusura per la presentazione delle domande.
L'atto deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sul sito dell'Organismo Intermedio e sul B.U.R.T.
La pubblicazione sul B.U.R.T. costituisce a tutti gli effetti atto di concessione e condizione legale di efficacia (art.26, comma 3 D.lgs. 33/2013).
Per le domande ammesse e non finanziate e per quelle non ammesse l'Organismo intermedio provvede altresì alla notifica individuale con relativa motivazione e con indicazione dei termini di 10/dieci giorni per la richiesta di riesame in autotutela.
L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'Organismo intermedio) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

7 Rendicontazione ed erogazione

Le domande di erogazione sono solo a titolo di saldo e devono essere presentate online, utilizzando la Piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo web: https://www.sviluppo.toscana.it/neve_investimento2026/ o altro indirizzo che sarà comunicano al beneficiario e pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana), nei 30 giorni successivi al 31/12/2026.
L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa/libero professionista del progetto ammesso all'agevolazione. Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** altri soggetti, previa esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

7.1 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione avviene tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, c. 3 L.R. n. 71/2017); in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario finalizzata all'erogazione del SALDO deve essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Il modello di

attestazione asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'Organismo intermedio.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione.

7.2 Modalità di erogazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene successivamente alla presentazione da parte del beneficiario di apposita domanda a SALDO con rendicontazione asseverata.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che, una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del beneficiario e caricato sul sistema all'indirizzo https://www.sviluppo.toscana.it/neve_investimento2026/ o altro indirizzo che sarà comunicano al beneficiario e pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica, quindi ogni sua (anche minima) modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

8 Variazioni

8.1 Variazioni del progetto

Ferma restando l'inammissibilità di un incremento dell'agevolazione rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione, entro la rendicontazione a saldo, possono essere presentate richieste di variazione - adeguatamente motivate - aventi ad oggetto l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa, a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale, nella misura massima del 20% dell'importo totale dell'investimento ammesso, senza preventiva autorizzazione. Variazioni superiori al 20% dovranno essere preventivamente autorizzate.

La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione, purché la stessa non risulti superiore al 30% dell'investimento ammesso.

8.2 Variazione del soggetto *beneficiario*

Alle operazioni che comportano variazione del soggetto beneficiario si applicano le disposizioni in materia di *cumulo* degli aiuti di stato e le disposizioni in materia di *impresa unica*.

8.2.1 Modifica del soggetto *beneficiario* attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al *progetto* agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.
Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.
Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione societaria diversa da quella originaria di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).
L'*operazione* è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.
La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto *beneficiario* con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

8.2.2 Effetti durante la realizzazione del progetto

Nelle operazioni aziendali e nelle operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.2.1 che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un altro soggetto giuridico, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

8.2.3 Procedimento

La domanda di variazione del *beneficiario* deve essere presentata entro il termine perentorio di 30/trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto è causa di revoca dell'agevolazione.

L'O*rganismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo s*oggetto beneficiario*.
Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto *beneficiario*, è disposta la revoca.
Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto *beneficiario*.
Successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto *beneficiario*, l'agevolazione concessa e non erogata è interamente liquidata al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del *progetto*. Se nulla risulta dall'atto di scissione, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società , ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

8.2.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell'*operazione*

A seguito di operazioni aziendali e di operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.2.1, intervenute successivamente all'erogazione a saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento. L'assenza di traslazione dell'aiuto sul Registro nazionale Aiuti (RNA) non esonera l'impresa subentrante dal considerare gli aiuti ricevuti ai fini della disciplina in materia di cumulo.
L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'*Organismo intermedio*, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto ricognitivo del debito con il quale il nuovo soggetto riconosce e assume gli obblighi del soggetto *beneficiario*, tra cui l'obbligo di restituzione in caso di revoca.
In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il ben*eficiario (c*edente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

9 Verifiche e Controlli

9.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda

L'Organismo Intermedio procede, successivamente al ricevimento della domanda, alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione.

Le verifica della sussistenza dei seguenti requisiti deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione:

- rispetto della normativa Antimafia (requisito 4.2.17);
- D.U.R.C. (requisito 4.2.3);
- rispetto della clausola Deggendorf (requisito 4.2.10);
- verifica massimale previsti dalla normativa 'de minimis'.

9.2 Verifiche successive alla concessione

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'Organismo Intermedio verifica:

1. il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;

2. il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);

3. l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.16);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);

4. l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" in caso di richiesta di "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione antimafia, il richiedente dovrà fornire, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito del Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale - legalizzazione documenti[3] oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

~~9~~.2.1. Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, procede alla verifica:

- dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa, affidabilità economico-finanziaria, impresa in difficoltà.
- delle attestazioni rilasciate in forma asseverata dal revisore legale sulle rendicontazioni di spesa e e sul raggiungimento degli obiettivi del progetto.

9.3 Controlli in fase di erogazione

Per ogni domanda di erogazione sono effettuate i seguenti controlli:

- regolarità contributiva ;
- antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1-B antimafia;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (cd. Caporalato), attraverso acquisizione di precipua dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
- antiriciclaggio[5];

[3] www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

[5] In questa fase del procedimento, la verifica antiriciclaggio viene effettuata sulla permanenza della titolarità effettiva dichiarata e verificata in sede di ammissione e sulla rendicontazione presentata in relazione alle fattispecie previste dalla disciplina vigente.

• rispetto della clausola Deggendorf: qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione, in toto o quota parte, del contributo sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario.

- imprese in possesso del rating di legalità

9.4 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione a titolo di saldo è diretta ad accertare:

a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite
b) la completezza della documentazione allegata; e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
c) l'ammissibilità delle spese rendicontata coerentemente con quanto previsto nel paragrafo 5.3 "Criteri di ammissibilità della spesa";
d) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 14 "Obblighi del beneficiario";
e) il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato B.

L'erogazione è sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva;
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;
- accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento; il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- violazione della clausola Deggendorf.

Per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'Organismo Intermedio - prima di ogni erogazione a qualsiasi titolo - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

Erogazione a saldo - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

9.5 Controlli delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità asseverata (di cui ai par. 8.2.1 e 8.2.2) entro 80 giorni dalla data di presentazione dell'istanza procede alla erogazione a saldo, previo completamento della verifica sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SALDO; successivamente all'erogazione saranno effettuati controlli su un campione pari al 15% delle istanze presentate.

9.6 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione, in fase di erogazione del contributo, qualora non risulti la regolarità contributiva, l'Organismo intermedio concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'Organismo intermedio avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) laddove il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'Organismo intermedio attiverà la seguente procedura:
1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.
4. solo se il debito non supera l'importo totale del contributo correlato alla spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquida/liquidabile) - l'Organismo intermedio procede alla regolarizzazione tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'Organismo intermedio acquisito il certificato di regolarità, provvederà quindi al pagamento al beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

La liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'Organismo intermedio).

Qualora il beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal bando (15/quindici giorni) e non sia possibile da parte dell'Organismo intermedio attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità - sarà attivato il procedimento di revoca totale.

9.7 Controlli successivi alla realizzazione del progetto

Dopo l'erogazione a saldo dell'agevolazione, e per il periodo previsto di stabilità dell'operazione, la Regione, direttamente o tramite l'Organismo intermedio, o altro ente a ciò

autorizzato, potrà procedere ad effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni (controlli in loco), presso il beneficiario, allo scopo di

- verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese ed oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 come (comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000).

10 Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio si applica esclusivamente nelle seguenti fasi del procedimenti:

- rendicontazione;
- erogazione;
- variazioni

attraverso la richiesta di integrazioni (materiali o conoscitive/descrittive) alla documentazione presentata.

L'invio delle integrazioni da parte del *beneficiario* deve avvenire nel termine massimo di 15/quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile già presentata.
A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità e relativamente alla documentazione richiesta per la concessione dell'agevolazione.

11 Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata esclusivamente:

a) successivamente alla fase di concessione, può essere presentata dal soggetto richiedente entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica dell'atto di esclusione. L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa;
b) nella fase di richiesta di erogazione (a titolo di SALDO), durante la quale è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'*Organismo Intermedio* delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

12 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'O*rganismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato – svolge attività di monitoraggio, anche riferita alla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato:

- tramite compilazione, anche on-line, da parte dei beneficiari di questionari periodici sullo stato del progetto e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti;
- ispezioni in loco da parte della Regione/Organismi intermedi o altro ente a ciò autorizzato con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

13 Decadenza

La mancanza, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto *beneficiario* - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dall'agevolazione che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione stessa .

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;

2. l'esito negativo dei controlli sui requisiti di ammissibilità svolti nei 120/centoventi giorni successivi alla concessione;

3. l'esito negativo dei controlli ex post sui requisiti di ammissibilità effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;

4. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;

5. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;

6. la rinuncia all'agevolazione;

7. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

8. esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000;

9. la mancata presentazione della domanda di variazione del soggetto entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione di modifica.

14. Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi per tutte le fasi del intervento, dall'ammissibilità, realizzazione e fino a tutto il periodo di stabilità dell'operazione che, ove non mantenuti, portano alla revoca dell'agevolazione per inadempimento, attraverso l'adozione di un **atto di revoca:**

1. realizzare l'intervento ammesso all'agevolazione entro il 31/12/2026, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
2. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate per almeno il 70/settanta per cento dell'intervento ammesso;

4. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;

5. iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;

6. localizzazione della sede legale e/o unità locale in Toscana e gestire impianti di risalita non di proprietà pubblica, ubicati nei comprensori sciistici della Toscana, come definiti al comma 2 dell' art. 3 della L.R. 41 del 31 luglio 2025..

7. mantenimento della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;

8. non attivare procedimenti di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;

9. mantenere lo stato di impresa attiva.

10. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione dell'intervento e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:

- regolarità contributiva;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interditivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- rispetto della normativa antimafia;
- *rating di legalità*; [se posseduto e dichiarato]; in caso di venir meno del *rating di legalità*, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli;

11. mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo i seguenti requisiti:

- Iscrizione regolare nei pubblici registri previsti dalla legge
- Mantenere lo stato di impresa attiva
- Localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento in una delle aree sciabili di interesse locale della Toscana
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);

12. garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione e di pari opportunità di cui al D. Lgs. 11/04/2006, n. 198;
13. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
14. non effettuare una *delocalizzazione* verso lo stabilimento destinatario dell'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
15. non effettuare una *delocalizzazione* dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel *periodo di stabilità* dell'*operazione*;

Il beneficiario si impegna al rispetto dei suddetti obblighi nella compilazione della domanda di concessione dell'agevolazione.

15 Revoca dell'agevolazione

15.1. Revoca totale

L'accertata decadenza dall'agevolazione (paragrafo 13) ed il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (paragrafo 14), comportano l'adozione di un atto di revoca totale.

La revoca totale dell'agevolazione consegue altresì al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il primo anno del periodo di mantenimento dello stesso.

In questo caso la revoca è pari al 100 %.

15.2 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (paragrafo 13) o per mancato rispetto degli obblighi (paragrafo 14) da parte del *beneficiario*.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino all' adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

La Regione Toscana o l'O*rganismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15/quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca parziale dovrà riportare il periodo (con indicazione della data) nel quale è venuta meno la stabilità dell'operazione

Entro il termine di 15/giorni indicato nell'avvio, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'O*rganismo intermedio* o il *soggetto gestore* scritti difensivi nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30/trenta giorni.

La Regione Toscana o l'O*rganismo intermedio* o il *soggetto gestore*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario*

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'O*rganismo intermedio* :

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;

- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario in caso di contenzioso giudiziario.* .

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

In presenza di una procedura di liquidazione giudiziaria, il soggetto gestore non procede all'avvio del procedimento di revoca, ma invia comunicazione alla Regione Toscana,a riguardo. La Regione Toscana procede all'adozione del conseguente atto.

15.3 Rinuncia all'agevolazione

In caso di **rinuncia all'agevolazione**, la Regione Toscana o l'O*rganismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca e contestualmente prende atto della revoca dell'agevolazione.

Con la stessa, la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca.

16 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 30/trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R

"Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 90/novanta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

17 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.
A tal fine si comunica che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento *è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.*
2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare *e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
Il Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana SPA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it.
4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.
6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo*@regione.toscana.it*
8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

18 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Dott.ssa Serena Modric.

L'indirizzo di *PEC* di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto "All'attenzione Settore Politiche di Sostegno alle Imprese".

Il diritto di accesso[5] viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

19 Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura

19.1. Modalità comunicazione e interazione con piattaforma

Tutte le comunicazioni della Regione(OI con le imprese beneficiarie sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (*PEC*), alla casella indicata in sede di domanda quale *domicilio digitale.*

Tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana o all'OI da parte dei i beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC del responsabile del procedimento indicata al capitolo 20.

L'accesso alla Piattaforma è consentito utilizzando i seguenti strumenti di *identità digitale*:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione o indirizzi della Giunta Regionale. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
In caso di modifiche effettuate prima dei termini di presentazione delle domande, tale termine dovrà essere ridefinito in relazione ai tempi originariamente previsti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

[5] Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

20 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

21 Elenco allegati al bando

A) SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

B) ANTIMAFIA E ANTIRICICLAGGIO

C) MODULO DIMENSIONE IMPRESA (se non attestata da revisore)

D) MODELLO DI DOMANDA

22 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

- REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti" [se ricorre].

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"

- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- L. 27/10/2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"
- L. 30/12/2023 n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"
- D.L. 31/03/2025 n. 39 "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" come convertito con L. 78/2025 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DELIBERA G.R. n. 72 del 16/02/2016 "Delibera di Giunta regionale relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DELIBERA G.R. n. 433 del 02/05/2017 "Delibera di Giunta regionale n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- L.R. 44 del 29.12.2022 Art. 3 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- DELIBERA G.R. n. 831 del 17/07/2023 "Criteri e modalità per l'accesso al Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022
- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e
- applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel
- quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DELIBERA G.R. n. 1096 del 18/09/2023 "L.R. 71/2017. Attivazione di tirocini da parte di imprese beneficiarie di agevolazioni. Revoca DGR n.72 del 16.02.2016 e DGR n.433 del 2.5.2017".
- DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- DELIBERA G.R n. 1220 del 5/10/2026 "Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 "Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana"- Art. 3 "Misure di sostegno dei comprensori sciistici"- Criteri e modalità per l'accesso ai contributi finalizzati a sostenere le spese di investimento da parte delle imprese che gestiscono gli impianti di risalita ubicati nei comprensori sciistici toscani".

GLOSSARIO

"*Avvio del progetto*": La data del primo impegno giuridicamente vincolante (OGV) a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

"***Beneficiario***": *PMI*, g*randi imprese*, organismi di ricerca, soggetti pubblici, *professionisti* e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti

rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE[6] (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE; *da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023*;

"***Domicilio digitale"***: indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"*ESL"*: Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario;*

"*Forme associative con personalità giuridica*": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

"*Forme associative senza personalità giuridica*": Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

"***Identità digitale"***: insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incotrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature*) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"*Impresa in difficoltà"*: impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite

[6] Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE[7] e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"*Impresa unica*": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

a) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

c) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

7 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

"Notifica": atto attraverso cui l'ente concedente porta formalmente a conoscenza del destinatario un provvedimento afferente alla procedura di agevolazione (es. ammissione, non ammissione, concessione, non concessione, revoca);

"*Operazione*":

a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;

b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

"*Operazione completata*": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

"*Organismo intermedio*": Sviluppo Toscana S.p.A, società in house della Regione Toscana, gestore del Bando. Ad essa sono delegate le funzioni di gestione, controllo e pagamento

"*Periodo di stabilità*": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi;
"*PEC*": Posta Elettronica Certificata;

"*PMI*": *microimprese*, *piccole imprese* e *medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare, sono definite:
a) "*Medie imprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
d) "*Piccole imprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
e) "*Microimprese*": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"*Procedura a graduatoria*": la selezione delle domande è effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura valutativa": procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4;

"*Progetto*": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di

Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere.

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57; delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165 (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020)

"*Regolamento de minimis"*: aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *beneficiario* finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

"*Regolamento di esenzione*": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"*Tasso di riferimento*": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalìa e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'*unità produttiva* oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto *beneficiario*, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

Allegato A

SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE A SALDO

La regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario finalizzata all'erogazione del contributo a SALDO deve essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La rendicontazione deve essere presentata entro 30 gg dal 31/12/2026 .

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.
Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ove è effettuato l'investimento.
Le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati reperibili alla pagina nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana (link: https://www.sviluppo.toscana.it/neve_investimento2026/ o altro indirizzo che sarà comunicano al beneficiario e pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana).

Le domande di erogazione devono essere presentate, nei termini di bando, da parte del soggetto Beneficiario esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma on line accessibile anche dalla pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana al seguente link: **https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/rendicontazione/sistemaneve/.**

Ai fini dell'accesso alla piattaforma i beneficiari riceveranno apposite credenziali (userID e Password) via PEC dall'indirizzo asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it.

In particolare, una volta completata la compilazione dell'istanza, si dovrà procedere alla "chiusura" telematica della stessa. Verrà così generato un file in formato pdf e così come generato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e successivamente caricato sulla piattaforma on line, avendo infine cura di chiudere definitivamente la procedura premendo il pulsante "PRESENTA DOMANDA".

La domanda di **saldo** on line, pena la decadenza dal contributo concesso, si compone di:

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, **pagati non oltre il 31.12.2026**, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento

prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D. Lgs. 231/07); nel caso di pagamento a mezzo assegno bancario o tramite disposizione telematica (home banking), è richiesta l'esibizione dell'estratto conto ufficiale (trimestrale o mensile) della Banca dal quale risulti indicato l'addebito del relativo importo e la contabilizzazione definitiva dello stesso nel conto corrente intestato al soggetto beneficiario;

- modello relazione finale (contenente gli indicatori di progetto) redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.;
- relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità del revisore contabile;
- dichiarazione di mantenimento dei requisiti, redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A;
- dichiarazione sui coniugi, familiari ed affini fino al secondo grado;
- dichiarazione di cumulo con altri aiuti di stato;
- dichiarazione regime IVA;
- dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato")ai sensi della Decisione GRT n. 4 del 25/10/2016;
- dichiarazione fatture digitali;
- dichiarazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto 4% (art. 28, D.P.R. 600/1973).

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

Sulle relazioni e attestazioni, sono effettuati controlli annuali a campione, anche mediante verifiche in loco, in misura pari al 15% dei rendiconti liquidati.

Nota: la relazione tecnica del revisore contabile deve essere in linea con la documentazione amministrativa e contabile inserita in piattaforma informatica di rendicontazione e coerente al piano finanziario (quadro economico) ammesso o modificato a seguito di variante .

2. RENDICONTAZIONE

2.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili dovranno essere rendicontate accedendo all'apposita piattaforma informatica di rendicontazione al seguente link pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A. https://www.sviluppo.toscana.it/neve_investimento2026/ o altro indirizzo che sarà comunicano al beneficiario e pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana) dove il Beneficiario dovrà caricare la documentazione necessaria alla rendicontazione comprensiva dei documenti di spesa e di pagamento delle voci di spesa rendicontate.

2.2 SPESE

Sono ammissibili i seguenti costi di investimento su beni non di proprietà pubblica per:
a) opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'investimento complessivo ammissibile;

b) opere di sistemazione del suolo per adeguamento delle piste sciabili, adeguamento e/o realizzazione di itinerari bike e trekking collegati agli impianti di risalita;
c) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, pezzi di ricambio e componenti;
d) acquisto di hardware e software;
e) spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile.
f) spese dei revisori legali per l'ottenimento attestazione ai fini della certificazione della regolare rendicontazione finale

Non sono ammessi a contributo:
a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
c) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili, è lecito un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA.

I costi ammissibili sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di sconti, abbuoni, dazi doganali, spese di imballo, spese di trasporto, commissioni di incasso ed oneri finanziari. Nel caso di fatture denominate in valuta diversa dall'euro, il costo ammissibile come sopra determinato sarà convertito in euro sulla base del cambio ufficiale vigente alla data del pagamento al fornitore.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta inferiore alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale risultante dall'atto di concessione del contributo.

Alla conclusione degli interventi le spese rendicontate ammissibili non potranno comunque essere inferiori ad € 15.000,00 (art. 5.4 del bando) e al 70% delle spese dell'intervento ammesso (art. 8.1 del bando), pena la revoca totale del contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

3. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ritenute ammissibili in sede di valutazione della domanda.

La documentazione giustificativa di spesa da inserire nel sistema informatico di Sviluppo Toscana in sede di rendicontazione, in formato digitale e su richiesta in formato cartaceo, è la seguente:

- fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con specifica descrizione del progetto a cui si riferiscono; tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo; non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dal beneficiario o pagate da soggetti diversi dal beneficiario;
- Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario periodico ufficiale con evidenza dell'addebito del bonifico, della ri.ba, del rid ovvero dell'assegno bancario o circolare con i quali è stato effettuato il pagamento. Dalla copia dell'estratto conto periodico è necessario poter desumere il numero di conto corrente ed il relativo intestatario (corrispondente all'impresa beneficiaria che porta in rendicontazione la spesa). A questo fine, se l'estratto conto è composto da più pagine, è necessario allegare copia almeno della prima, dell'ultima e di quella in cui è evidenziata la scrittura di addebito, evidenziando le voci di pagamento interessate. Si richiede, dunque, di produrre una copia di estratto conto per ogni spesa rendicontata mettendo in evidenza il movimento finanziario di riferimento. Si richiede di caricare gli estratti conto nelle apposite sezioni del documento di spesa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)", a partire dal 01/06/2023, tutte le fatture relative all'acquisto di beni e servizi effettuati da attività produttive oggetto di aiuti pubblici devono obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'Ente concedente al momento di assegnazione dell'incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

A tal fine, è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti in originale o copia conforme all'originale e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione , si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate:

"Legge regionale n. 41/2025

Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana DD …….

Progetto n. [CUP]…….. Spesa rendicontata per Euro ……..".

Nel caso di titoli di spesa nativamente digitali (buste paga, fatture digitali) o di fatture elettroniche emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., la dicitura suddetta deve essere inserita nel giustificativo di spesa in sede di emissione dello stesso mediante ricorso al campo "note", oppure direttamente nell'oggetto del giustificativo (o ovunque sia possibile).

Laddove non sia possibile (fatture in cui è già stato apposto un precedente codice cup, fatture emesse da soggetti che non siano stabili nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione), il soggetto beneficiario, ha due opzioni alternative:

1. deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullo, compreso il codice CUP, di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;

2.deve allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" e "fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).

Per quanto riguarda eventuali giustificativi digitali riferiti a personale parasubordinato, è necessario allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" di cui è fornito il modello sul sito di Sviluppo Toscana).

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento riguardanti le operazioni finanziate dal Bando devono essere conservati dal soggetto beneficiario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a suo favore.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario, pena la non ammissione a contributo.

In nessun caso sono accettate:

- le spese non riconducibili alle voci di spesa indicate nel quadro economico ammesso ;
- le spese non giustificate da fatture o altri documenti di valore probatorio equipollente;
- le spese non sostenute da idoneo giustificativo di pagamento;
- le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di cui non sia dimostrata la tracciabilità;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- Le spese costituite da IVA (imposta sul valore aggiunto) salvo che il soggetto beneficiario ne dimostri la non recuperabilità;
- giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine il bando dovrà prevedere una apposita dichiarazione da parte di ciascun socio/amministratore contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione a titolo di sal/saldo.

- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci/amministratori , ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese relative a dazi doganali, spese di trasporto ed imballo.

4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto degli obblighi definiti al paragrafo 14 del bando.

ALLEGATO B

ANTIMAFIA

L'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e ss.mm.ii., dispone l'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA "*...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, di cui all'art. 67, comma 1 lett. g)* " ed, in particolare, "*...contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00*", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia, il richiedente dovrà fornire l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

Il controllo è attuato:
- mediante la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) o
- se il partecipante è iscritto, attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della L. 190/2012 (c.d. "White List" presenti presso ogni Prefettura).

Ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 159/11e ss.mm.ii., il controllo antimafia è attuato "*....prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione*", e, quindi, prima dell'adozione dell'atto di concessione e prima dell'adozione di ogni atto di erogazione.

Pertanto, al fine di attuare il controllo antimafia:

- **prima dell'adozione dell'atto di concessione**: in sede di presentazione della domanda di agevolazione, il partecipante dovrà compilare l'apposito modulo per l'attuazione del controllo.

. prima dell'adozione dell'atto di erogazione: le imprese beneficiarie, unitamente alla documentazione di rito prevista dai singoli bandi per la presentazione delle richieste di erogazione dovranno fornire la documentazione seguente:
• dichiarazione sostitutiva come da "Modello 1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA";
• dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA DIMENSIONE AZIENDALE

(come da Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

(documento da compilare e poi caricare sulla piattaforma per la presentazione della domanda)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____il _____/_____/_____nella sua qualità di

legale rappresentante dell'impresa _____avente sede

legale in _____Via _____CAP _____ Provincia _____

CF _____P. IVA _____

recapito telefonico _____

e-mail _____@_____

D I C H I A R A ai sensi degli artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

di rientrare nella dimensione d'impresa:

□ piccola □ media □ micro □ grande

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che interessano):

Scheda 1 - Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Scheda 2 - Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
Scheda 3 - Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
Scheda 3A -Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
Scheda 4 - Scheda imprese collegate - 1
Scheda 5 - Scheda imprese collegate - 2
Scheda 5A - Scheda di collegamento

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

		Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
		Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
		Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento (1):.....

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

□ micro

□ piccola

□ media

□ grande

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento (1):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati (2) dell'impresa richiedente o dei conti			

consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4]			
2. Dati(2) di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati(2) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga l [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della
dimensione di impresa (Scheda 1)

(1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Scheda 3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
l)			
2)			
3)			
4)			

5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
…)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

([1]) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:.....

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro imprese:.....

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento (1):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione(2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda.....%

Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):.....%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

……, lì …….

…….
(timbro e firma)

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4 SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGA CONTI CONSOLIDATI OPPURE SIA INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		

B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Scheda 5
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGANO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SIANO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:.....

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento (1):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Allegato D

Modello di domanda

Alla Regione Toscana
Direzione Attività
Produttive Settore
Politiche di Sostegno alle
Imprese Via A Manzoni, 16
50121 Firenze

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

N° Marca da Bollo:

Data Marca da

Bollo:

Il/La _____ sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____ residente in_____

Via _____ CAP_____ Provincia_____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa

avente sede legale in

Via_____

CAP_____ Provincia_____ ATECO sede legale (se previsto)_____

CF_____ P. IVA_____

unità locale di svolgimento del progetto

in_____Via_____

CAP_____ Provincia____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se

previsto)_____

Telefono_____ fax_____

e-mail_____PEC_____

COORDINATE BANCARIE/POSTALI DELL'IMPRESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO: accredito su c/c bancario IBAN n.:
presso:
accredito su c/c postale n.:

INDIRIZZO DELL'IMPRESA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI, SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE:
Via: N.
Civico:

CAP:
Comune:
Provincia:
Telefono:
E-mail:

CHIEDE

di usufruire di un contributo in conto capitale per un importo pari a Euro _____ per spese da realizzare per Euro _____(art. 55 Reg. 651)

presso la seguente stazione sciistica _____

DICHIARA

che la media semplice degli esercizi 2023-2024-2025 del valore della produzione relativa alla sola attività di gestione degli impianti di risalita è pari a: € _____
essendo il valore della produzione del 2023 pari a € _____
essendo il valore della produzione del 2024 pari a € _____
essendo il valore della produzione del 2025 pari a € _____
pertanto l'importo massimo ammissibile del progetto risulta pari a _____(calcolato in base al 40% del valore della produzione, rilevato sulla singola impresa o sul raggruppamento di imprese, quale media semplice degli esercizi **2023-2024-2025**).

- di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano la concessione del contributo di cui sopra e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento;

altresì

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto)

dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- che il soggetto richiedente (ente) risulta iscritto nel Registro delle imprese ed esercita, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025 49.34.00 "Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie 49.12.00 "Altri trasporti ferroviari di passeggeri" 93.11.90 "Gestione di altri impianti sportivi" ;

- che il soggetto richiedente risulta regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA

rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025 49.34.00 "Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie •49.12.00 "Altri trasporti ferroviari di passeggeri" 93.11.90 "Gestione di altri impianti sportivi" ;

- che il soggetto richiedente (ente) non si trova ne ha in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);

- liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

- che il soggetto richiedente (ente) non è stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;

b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;

c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;

d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

- che il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni definitive o non più reclamabili nei cinque anni precedenti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001. (Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.)

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode[1] compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati

[1]Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);

c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattuordecies;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";

d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato nel caso in cui l'impresa sia in possesso del rating di legalità relativamente:

- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);

• alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981)

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interditivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. (Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.)

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda (id est: Codice appalti. Art. 94 Cause di esclusione automatiche – art. 95 Cause di esclusione non automatiche). La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

- che il soggetto richiedente è in regola/non in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (rif 4.2.10).

- quale soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciani. (Non richiesto per i *professionisti,le ditte individuali e le società in nome collettivo).*

- che il soggetto richiedente (ente) risulta attivo al momento della presentazione della domanda;

- che il soggetto richiedente (ente) è in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto;

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

- che se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve aver ottemperato l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

- quale titolare/legale rappresentante deve dichiarare il possesso del rating di legalità;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- che il soggetto richiedente (ente) ha sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale e più precisamente nei comuni dove insistono impianti sciistici ricompresi nelle aree sciistiche di cui al punto 4.2.2 del bando;

- quale soggetto richiedente (ente) non ha al momento della domanda un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

- quale soggetto richiedente (ente) di possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola e media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014

- quale soggetto richiedente (ente) di possedere la capacità economico finanziaria la cui verifica verrà effettuata in base al seguente criterio:

PN/(CP-C)>0,2 (indice di solidità patrimoniale)

Dove

• PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda

• CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda

• C = Importo del contributo richiesto

- quale soggetto richiedente (ente) di non trovarsi nella condizione di "impresa in difficoltà *definita ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.*

- quale soggetto richiedente (ente) di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale. Inoltre non deve aver delocalizzato dal territorio regionale (c.d. delocalizzazione in uscita) nei due anni precedenti la data di presentazione formale della domanda e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione;

- (La presente dichiarazione non è dovuta dalle ditte individuali e liberi professionisti) quale soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio (il titolare o il legale rappresentante o il libero professionista che sottoscrive la domanda di agevolazione), dopo aver preso visione della definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione, (barrare una delle opzioni seguenti)

• di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata;l

• di essere titolare effettivo della società unitamente a_____ (vedi dati riportati sotto);

• di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo1:

1) Cognome _____ Nome _____ nato a _____ _ (___) il _____ cittadinanza _____ residente a _____ (___) CAP _____ via _____ C.F. _____; rientra nella definizione di PEP [si] [no]

- quale soggetto richiedente è in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.

In caso contrario impegnarsi a stipularla entro la concessione del contributo.

Altra documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo

documentazione economico-finanziaria (nel caso di attestazione del professionista di cui al punto successivo): ~~i~~n caso di necessità di incremento del PN :

a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

b) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;

c) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci

attestazione del professionista: Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale;

- soggetti richiedenti privi di sede o unità locale in Italia al momento della presentazione della domanda:

◦ con sede in un paese UE: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);

◦ con sede in un paese extraeuropeo: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

PIANO FINANZIARIO

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IMPONIBILE PREVISTO
a) opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'investimento complessivo ammissibile	
b) opere di sistemazione del suolo per adeguamento delle piste sciabili, adeguamento e/o realizzazione di itinerari bike e trekking collegati agli impianti di risalita;	
c) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, pezzi di ricambio e componenti;	
d) acquisto di hardware e software;	
e) spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile.	
f) spese dei revisori legali per l'ottenimento attestazione ai fini della certificazione della regolare rendicontazione finale	

SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO

- Descrivere l’impatto dell'intervento in termini di sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti, di incentivazione dell'esercizio di tutti gli sport invernali, di modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune:

- Descrivere il piano dei costi;

- Descrivere le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'intervento (copertura dell’intervento)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo **10**
Interlinea esatta **13 pt**
Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell'atto
TESTO dell'atto
FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**